Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1919 — Roma — Mercoledì, 24 dicembre — Numero 303

AVVISO

Norme per l'abbonamento alla « Gazzetta Ufficiale » per l'anno 1920

Si rende noto che i prezzi di abbonamento alla *Gazzetta Ufficiale* pel prossimo anno 1920 sono stabiliti nella misura seguente:

Per un anno . . . . . . L. 45
» » semestre. . . . . » 26
» » trimestre . . . . » 18

All'estero (Paesi dell'Unione postale):

Per un anno. . . . . . . L. 90
» » semestre. . . . . » 50
» » trimestre . . . . » 30

In Roma (ritirando il giornale presso gli Uffici d'Amministrazione):

Per un anno. . . . . . . L. 40
» » semestre. . . . . » 24
» » trimestre . . . . » 16

La corrispondenza concernente le associazioni, come pure i relativi **vaglia**, debbono essere indirizzati all'*Amministrazione* della *Gazzetta Ufficiale* presso il Ministero dell'Interno.

All'importo di ciascun vaglia postale ordinario e telegrafico, va sempre aggiunta la tassa di bollo di centesimi cinque o dieci prescritta dall'articolo 48, lettera *a*) della tariffa (allegato *A*) del testo unico approvato con decreto-legge Luogotenenziale, n. 135, del 1918, e dal successivo decreto-legge Luogotenenziale, n. 1134.

Domani, 25 dicembre 1919, ricorrendo una delle feste determinate dal R. decreto 4 agosto 1913, n. 1027, non si pubblicherà la " Gazzetta Ufficiale ,,.

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE.

Leggi e decreti.

Regio decreto-legge *n. 2089 che modifica la legge 1° marzo 1886, n. 3682, sul riordinamento dell'imposta fondiaria.*

Regio decreto-legge *n. 2350 che autorizza l'Amministrazione delle ferrovie di Stato ad investire una parte dei fondi della gestione pensioni e sussidi nella concessione di mutui a Società cooperative fra il personale dell'Amministrazione stessa per la costruzione di case popolari o economiche ed attribuisce alla Cassa depositi e prestiti la gestione della « Fondazione Elena di Savoia ».*

Regio decreto-legge *n. 2362 che modifica l'art. 6 del decreto legge Luogotenenziale 13 aprile 1919, n. 622, relativamente alla sistemazione in pianta stabile del personale provvisorio ed avventizio del catasto e dei servizi tecnici di finanza.*

Regio decreto-legge *n. 2367 che modifica l'art. 16 del decreto-legge Luogotenenziale 23 maggio 1918, n. 740, concernente l'Ente autonomo del porto di Milano.*

Relazione e **Regio decreto** *per lo scioglimento del Consiglio comunale di Capurso (Bari).*

Disposizioni diverse.

Ministero del tesoro: *Estrazioni delle obbligazioni della ferrovia di Cuneo e delle obbligazioni dei lavori del Tevere* — **Ministero per l'industria, il commercio e il lavoro:** *Media dei consolidati negoziati a contanti nelle Borse del Regno — Corso medio dei cambi* — **Cassa depositi e prestiti:** *Avviso* — **Concorsi.**

PARTE NON UFFICIALE.

Camera dei deputati: *Seduta del 18 dicembre 1919* (Continuazione) — **Cronaca italiana** — **Telegrammi** *Stefani* — **Inserzioni.**

Sul frontespizio del supplemento alla *Gazzetta ufficiale* contenente il Riassunto del rendiconto generale consuntivo dell'amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 1918-919 e degli stati di previsione dell'entrata e della spesa per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1920 al 30 giugno 1921, in luogo di « Supplemento alla *Gazzetta ufficiale* del Regno d'Italia del 22 dicembre 1919, n. 301 » leggasi: « Supplemento alla *Gazzetta ufficiale* del Regno d'Italia del 28 novembre 1919, n. 281 », come con la presente si rettifica.

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Il numero 2089 *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Vista la legge 1° marzo 1886, n. 3682, e successive modificazioni, riguardanti la formazione del nuovo catasto;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La formazione delle tariffe d'estimo di cui all'articolo 9 della legge 1° marzo 1886, n. 3682, sarà preceduta dalla formazione, a cura dei periti catastali col concorso delle Commissioni censuarie comunali, di tariffe provvisorie, preordinate unicamente allo scopo di ripartire, in base ad esse ed ai risultati della misura e del classamento, gli attuali contingenti d'imposta fra i singoli contribuenti di ciascun distretto di agenzia.

Sulle controversie che insorgessero fra i periti catastali e le Commissioni censuarie comunali in questo stadio delle operazioni, deciderà in prima istanza l'ufficio catastale della provincia e in via definitiva il Ministero delle finanze.

Dopo risolte le controversie relative alle tariffe provvisorie ed ai risultati della misura e del classamento, il catasto sarà attivato con decreto ministeriale nei singoli distretti d'agenzia a tutti gli effetti della sua conservazione e della formazione dei ruoli di riscossione della imposta.

Allorchè per tutti i distretti di una provincia saranno formate le tariffe d'estimo contemplate dal ricordato articolo 9 della legge 1° marzo 1886, si introdurranno nei registri catastali le rendite imponibili corrispondenti ed alle medesime sarà applicata l'imposta per quotità colle aliquote che saranno allora in vigore.

Art. 2.

Agli articoli 10, 19, 26, 27, 29 e 47 della legge 1° marzo 1886, n. 3682, sul riordinamento dell'imposta fondiaria, sono sostituiti i seguenti:

Art. 10 - Di regola ogni comune amministrativo avrà una sola mappa ed una sola tariffa. Le eccezioni a questa regola dovranno essere autorizzate dal Ministero delle finanze, con decreto speciale, sulla proposta dell'Ufficio tecnico del catasto, delle Giunte tecniche o delle Commissioni censuarie comunali e sentite le Giunte comunali.

Art. 19 - Per la formazione delle tariffe d'estimo da servire al computo delle rendite imponibili, sulle quali sarà commisurata la nuova imposta per quotità, saranno istituite Giunte tecniche, il numero e le attribuzioni delle quali verranno determinati dal regolamento.

Queste Giunte saranno composte di periti nominati per metà dal Ministero delle finanze, per l'altra metà dai Consigli delle provincie interessate, e di un presidente nominato dal Ministero delle finanze.

Ogni Comune potrà esigere che un suo delegato sia sentito dalla Giunta tecnica circa la tariffa del suo territorio.

Art. 26 - I prospetti contenenti le tariffe predisposte dalla Giunta tecnica per ciascuna qualità e classe di ognuno dei comuni della sua provincia, saranno da essa comunicati alla Commissione provinciale e saranno notificati a ciascuna Commissione comunale quelli del rispettivo comune e dei comuni limitrofi.

Le Commissioni comunali pubblicheranno questi prospetti all'albo del Comune.

Art. 27 - Contro le proposte delle Giunte tecniche, le Commissioni comunali potranno reclamare alla Commissione provinciale, tanto in via assoluta quanto in via comparativa, sulla tariffa del proprio comune.

I reclami saranno presentati alla Giunta tecnica, la quale li trasmetterà colle proprie osservazioni all'Ufficio provinciale del catasto, che, a sua volta, li trasmetterà, col proprio parere, alla Commissione provinciale.

In questa sede le Commissioni censuarie comunali potranno riprodurre i reclami contro la qualificazione e classificazione del proprio comune non accolti dal Ministero delle finanze agli effetti della ripartizione transitoria dei contingenti attuali dell'imposta sui terreni, e potranno reclamare sugli stessi oggetti per confronto coi comuni limitrofi al proprio, ma appartenenti ad altro distretto di agenzia.

La Commissione provinciale, fatte le indagini, le verifiche ed i confronti che stimerà opportuni, trasmetterà tutti questi atti alla Commissione centrale colle sue osservazioni e proposte, allo scopo della congruenza e proporzionalità delle tariffe dei comuni della provincia.

Art. 29 - Le mappe, i risultati delle misure e dell'applicazione delle qualità e delle classi alle singole particelle dei terreni, saranno pubblicati a cura della Amministrazione catastale per ognuno dei comuni del Regno non appena vi siano state ultimate le operazioni di rilevamento e di classamento. Le mappe saranno depositate all'Ufficio comunale ed ostensibili.

I possessori potranno reclamare alla Commissione comunale sulla intestazione, e sulla delimitazione, figura ed estensione dei rispettivi beni, e sulla applicazione della qualità e della classe. Potranno reclamare altresì, per quanto li riguarda, le Giunte comunali ed altri Enti interessati.

In questa sede non sono ammessi reclami contro le tariffe.

La Commissione comunale, assistita da un rappresentante dell'Amministrazione catastale si pronunzierà in prima istanza sui reclami. Le sue decisioni saranno notificate agli interessati, i quali, entro quindici giorni dalla data della notificazione, potranno ricorrere in appello alla Commissione censuaria provinciale. Eguale facoltà di ricorso spetta all'Amministrazione catastale.

La Commissione censuaria provinciale, sentito il delegato dell'Amministrazione catastale, decide in via definitiva sui reclami ad essa pervenuti in tempo debito, e dichiara gli altri irricevibili.

Si potrà ricorrere alla Commissione centrale soltanto per violazione di legge, o per questioni di massima. Però l'Amministrazione del catasto e la Commissione provinciale, od anche la minoranza di essa, potranno ricorrere alla Commissione centrale nel caso che ritenessero erronei i criteri seguiti in singoli comuni, nella applicazione delle qualità e classi.

Art. 47. - Le operazioni del catasto saranno intraprese e condotte a termine per ogni singola provincia e dovranno farsi simultaneamente soltanto in quel numero di provincie per le quali la spesa complessiva corrisponda ai mezzi provvisti dai bilanci annuali dello Stato. Per ogni provincia, dopo formati i nuovi estimi, si farà luogo all'applicazione dell'imposta per quotità giusta l'art. 1 del presente decreto.

Se alcuna provincia chiederà, per mezzo del suo Consiglio, che i lavori siano accelerati, e condotti a termine nel suo territorio, e si obbligherà di anticipare la metà della spesa, la domanda sarà accolta in relazione ai fondi stanziati in bilancio e senza pregiudizio del normale andamento dei lavori nelle altre provincie del Regno.

Ove la provincia richiedente avesse un catasto geometrico particellare con mappe servibili agli effetti di questa legge, il riconsimento dovrà essere compiuto entro sette anni dalla comunicazione al Governo della relativa deliberazione del Consiglio provinciale.

Il rimborso dell'anticipazione della spesa sarà fatto dal Governo entro due anni dall'applicazione dell'estimo provvisorio di cui all'ultimo comma dell'art. 1 del presente decreto.

Art. 3.

L'articolo 1° della legge 8 luglio 1904, n. 386, è soppresso; all'articolo 2 della stessa legge è sostituito il seguente:

Art. 2. - Nell'attivazione del nuovo catasto, agli effetti della ripartizione degli attuali contingenti d'imposta fra i singoli contribuenti, sarà data la precedenza a quei distretti di agenzia per i quali essa sia domandata dai Consigli comunali rappresentanti almeno due terzi della popolazione o due terzi del territorio del distretto. La precedenza sarà subordinata, in ogni caso, al normale svolgimento delle operazioni nel rimanente territorio della provincia.

Nelle provincie in cui non sono ancora intraprese le operazioni catastali, le domande dei Consigli comunali dovranno essere fatte entro due mesi dal giorno nel quale riceveranno comunicazione dell'inizio dei lavori catastali nella loro provincia.

Nelle provincie ove le operazioni sono già in corso, le domande dovranno essere fatte, entro due mesi dalla pubblicazione del presente decreto.

Art. 4.

Per le provincie nelle quali le Giunte tecniche abbiano già intrapresa la formazione delle tariffe, il Ministero delle finanze, tenuto conto dello stadio raggiunto dai lavori, determinerà in quali circondari le operazioni dovranno svolgersi con le norme del presente decreto.

Nelle provincie nelle quali le tariffe siano già definitive la conservazione del catasto potrà essere attivata per distretto di agenzia.

Art. 5.

Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie al presente decreto.

Il Governo del Re è autorizzato a coordinare in testo unico le disposizioni contenute in questo decreto, nelle leggi 1° marzo 1886, n. 3682; 20 giugno 1889, n. 6130; 23 luglio 1894, n. 340; 21 gennaio 1897, n. 23; 8 luglio 1904, n. 386 e nelle altre con le medesime connesse. È autorizzato altresì a provvedere alla loro esecuzione con regolamento da approvarsi con decreto Reale, sentito il Consiglio di Stato, con le facoltà accordategli dalla legge 1° marzo 1886, n. 3682.

Art. 6.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore addì 23 ottobre 1919.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — TEDESCO.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

Il numero 2050 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro, segretario di Stato per i trasporti marittimi e ferroviari, di concerto col ministro del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'Amministrazione delle ferrovie dello Stato è autorizzata a investire una parte dei fondi della gestione pensioni e sussidi di cui alla legge 9 luglio 1908, n. 418, nella concessione di mutui a Società cooperative, costituite fra il dipendente personale per la costruzione di case popolari o economiche, in misura non superiore alle somme necessarie per l'acquisto delle aree edificabili ed al costo delle costruzioni progettate.

La concessione dei mutui avrà termine al 30 giugno 1921 e non potrà eccedere la somma complessiva di 75 milioni di lire.

Sui capitali così investiti sarà corrisposto l'interesse annuo del 3,75 0[0 più 0,10 0[0 per rimborso di spese generali.

Art. 2.

Per la gestione dei capitali mutuati sarà istituito, fra l'Amministrazione e la Cassa depositi e prestiti, speciale conto corrente nel quale saranno iscritti i prelevamenti fatti per mutui approvati e i versamenti mensili per interessi e quote di ammortamento.

Altro conto corrente sarà istituito tra l'Amministrazione e ciascuna Società mutuaria per i pagamenti totali o parziali e per le riscossioni con le norme di cui all'art. 7 e secondo le condizioni del contratto.

Art. 3.

I mutui non possono essere concessi se non a Società cooperative costituite per la costruzione di case popolari o economiche, secondo le norme e le condizioni prescritte dal testo unico di legge approvato con R. decreto 27 febbraio 1908, n. 89, e costituite esclusivamente fra agenti dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato residenti in città, dove hanno sede le direzioni dei compartimenti.

Le domande di concessione dei mutui saranno prese in esame entro un mese dalla data del presente decreto e successivamente ogni mese ed avranno la preferenza le Società cooperative costituite nelle città più popolose, ed aventi il maggior numero dei soci.

Art. 4.

La concessione dei mutui è approvata dal direttore generale delle ferrovie dello Stato nella somma complessiva occorrente per l'acquisto delle aree e per le costruzioni in relazione ai piani e progetti di massima presentati.

Le anticipazioni del mutuo potranno essere concesse dal direttore nei modi prescritti dall'art. 4 del testo unico per le case popolari o economiche approvate con R. decreto 27 febbraio 1908, num. 89.

A norma del predetto articolo una prima anticipazione potrà essere concessa allo stesso direttore generale, in conto corrente garantito da ipoteca, all'atto dell'acquisto del terreno per il valore del terreno stesso, previa stima eseguita od accettata dall'Amministrazione.

Art. 5.

I mutui sono estinti mediante mensilità costanti, comprendenti gli interessi e le quote di ammortamento del capitale e costituite dai versamenti mensili dei singoli soci.

Le mensilità sono garantite con cessioni o delegazioni dello stipendio rilasciate dai soci e con iscrizione ipotecaria, presa dall'Amministrazione sugli immobili in costruzione.

Le delegazioni sono irrevocabili per tutto il tempo necessario alla estinzione del debito di ciascun socio e sono riversibili sulla pensione del socio o sulla pensione della vedova e degli orfani e sulla indennità di buonuscita, qualora essi rimangano nel possesso dell'immobile e succedano quindi al defunto negli obblighi relativi.

Sulle delegazioni non sono ammessi sequestri, opposizioni nè altro impedimento qualsiasi; nè ad esse può prevalere altra cessione precedente o successiva.

Art. 6

La decorrenza dell'ammortamento dei mutui comincia dal mese successivo a quello in cui ha luogo a norma del precedente art. 4 per ciascun gruppo di immobili in costruzione, il pagamento della ultima rata.

Gli interessi nell'intervallo di tempo fra il pagamento della prima e dell'ultima rata saranno portati in conto capitali.

Art. 7.

La Società mutuaria deve tenere in confronto di ciascun socio acquirente apposito conto corrente individuale, dove saranno iscritti il costo delle case e i versamenti singolarmente fatti per interessi o per quote di ammortamento.

Su questi conti l'Amministrazione potrà ordinare periodiche ispezioni o riscontri.

Altro conto sarà istituito presso ogni compartimento fra ciascuna Cooperativa mutuaria e l'Amministrazione mutuante nel quale saranno iscritte le somme successivamente somministrate a norma dell'art. 4 e le mensilità complessivamente introitate in esecuzione delle delegazioni in cui all'art. 5. Tali mensilità sono introitate mediante ritenute sui ruoli paga con accreditamento ed apposito conto istituito nel bilancio dell'Amministrazione.

Art. 8

È in facoltà dell'Amministrazione di richiedere per la preventiva approvazione ogni contratto per acquisto di terreni o di materiali e ogni contratto o convenzione con le imprese costruttrici.

È inoltre in facoltà dell'Amministrazione di aggregare ad ogni Cooperativa un esperto funzionario con le attribuzioni e i poteri dati dalla legge al Collegio dei sindaci delle Società anonime per azioni.

L'erogazione delle rate o anticipazione di mutui per pagamento del prezzo del terreno e degli acconti sulle costruzioni potrà ordinarsi mediante mandati direttamente intestati ai venditori o alle imprese costruttrici.

Art. 9.

Alle Società cooperative contemplate dal presente decreto, agli atti e contratti da esse stipulati, alle case popolari o economiche da esse costruite ed ai redditi dei mutui ad esse concessi sono estese le disposizioni dell'art. 6 del decreto legge 23 marzo 1919, n. 455, e dall'art. 4 del decreto-legge 19 giugno 1919, n. 1040, tutte le facilitazioni, esenzioni tributarie e tutti i benefici concessi dai decreti-legge medesimi e dal testo unico delle leggi sulle case popolari o economiche 27 febbraio 1908, n. 89, nonchè dalle altre leggi e altri decreti già emanati, o che venissero in seguito emanati.

Art. 10.

L'Amministrazione delle ferrovie dello Stato è autorizzata:

a) ad accordare ai trasporti di operai, materiali e mezzi di opera occorrenti per le costruzioni intraprese dalle cooperative di cui all'art. 3 il ribasso del 50 0[0 sulle tariffe in vigore all'atto del trasporto;

b) ad approvvigionare le cooperative suddette di materiali e mezzi d'opera disponibili nelle proprie cave e nei propri magazzini o provvisti dai propri fornitori, concedendoli a prezzo di costo o a rimborso di spesa;

c) a facilitare la costruzione e la concessione di binari di raccordo fra il cantiere e la più prossima linea o stazione ferroviaria, eseguendo i relativi lavori a rimborso di spesa e senza nolo per i materiali impiegati temporaneamente.

Art. 11.

In aggiunta ai fondi stanziati con le leggi 14 luglio 1907, n. 553 e 19 giugno 1913, n. 641, per la costruzione e per l'acquisto di case economiche per i ferrovieri, da parte dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, è data a questa la facoltà di impiegare la somma di 30 milioni da prelevarsi dai residui attivi della gestione del fondo pensioni e sussidi di cui all'art 2 della legge 9 luglio 1918, n. 418, al saggio d'interesse del 3,75 0/0.

Art. 12

L'Amministrazione delle ferrovie dello Stato è autorizzata a contribuire nel pagamento degli interessi di cui all'art. 11, assumendo a suo carico la parte corrispondente al tasso del 2,50 0/0 sui capitali che sono stati e saranno impiegati per costruzione od acquisti di nuove case pel periodo dal 1° luglio 1919 al 31 dicembre 1922; e l'importo di questo contributo sarà inscritto nella parte ordinaria del bilancio dell'Amministrazione.

Art. 13.

Quando concorrono particolari circostanze tra i nuovi impianti di cui al comma e) dell'art. 21 della legge 7 luglio 1907, n. 429, possono essere compresi per determinazione del ministro anche i fabbricati destinati ad alloggio del personale, che l'Amministrazione per esigenze di servizio ritenga di dover costruire entro il recinto ferroviario o nelle vicinanze di esso.

Art. 14.

All'ultimo comma dell'art. 8 della legge 14 luglio 1907, n. 553, è sostituito il seguente:

« Nel regolamento saranno stabiliti i criteri da eseguire per graduare i titoli di preferenza degli aspiranti agli affitti, nei casi indicati negli alinea precedenti, con riguardo anche alle necessità del servizio ferroviario ».

Art. 15.

Il ministro per i trasporti marittimi e ferroviari è autorizzato a provvedere con decreti ministeriali alla riforma del regolamento per le case economiche per i ferrovieri, approvato con R. decreto 25 febbraio 1916, n. 412, alla modifica della composizione e delle attribuzioni delle Commissioni centrali o locali lasciando integra la rappresentanza elettiva del personale, ed alla assegnazione dei tecnici necessari; a consentire l'esecuzione dei lavori in economia per cottimi e per trattativa privata e ad impartire ogni disposizione che valga ad accelerare la costruzione delle case economiche per i ferrovieri di cui all'art. 11 del presente decreto.

Art. 16.

Il fondo dell'Opera denominata « Fondazione Elena di Savoia », costituita in ente morale con il decreto Luogotenenziale 3 luglio 1919, n. 1439, è gestito gratuitamente dalla Cassa depositi e prestiti e gli effetti pubblici che lo costituiscono sono esenti dalla tassa di custodia stabilita dall'art. 17 del testo unico 2 gennaio 1913, n. 453, libro II, parte prima.

Art. 17.

Il presente decreto avrà effetto dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 novembre 1919.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — DE VITO — SCHANZER

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

Il numero 2352 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 18 novembre 1915, n. 1625, convertito nella legge 21 dicembre 1915, n. 1774:

Visto il decreto Luogotenenziale 13 aprile 1919, n. 622, concernente la fusione dei ruoli ordinario ed aggiunto del personale del catasto e dei servizi tecnici di finanza;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le finanze, di concerto col ministro del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

All'ultimo comma dell'art. 6 del decreto Luogotenenziale 13 aprile 1919, n. 622, da convertirsi in legge, sono sostituiti i seguenti:

« In via transitoria ed in deroga al decreto Luogotenenziale 18 novembre 1915, n. 1625, i posti di geometra e di disegnatore o computista di ultima classe attualmente scoperti nel nuovo ruolo, saranno conferiti rispettivamente ai più anziani fra i geometri provvisori o gli scrivani avventizi in servizio continuativo da non meno di cinque anni, che abbiano, oltre i requisiti per l'ammissione agli impieghi civili dello Stato, anche quelli di idoneità, diligenza e buona condotta richiesti all'art. 3 per la promozione di classe. A parità di anzianità, avranno la precedenza i combattenti nel seguente ordine di benemerenza: invalido od orfano di guerra, ferito in combattimento, insignito di decorazione al valor militare, semplice combattente.

« In mancanza di qualcuno di questi titoli, avrà la precedenza il meglio qualificato, ed a parità di qualifica il più anziano di età ».

Con le stesse norme saranno conferiti i posti di geometra e di disegnatore o computista di ultima classe di nuova istituzione di cui all'articolo seguente, e, fino a nuova disposizione, anche quelli che si renderanno successivamente vacanti nel nuovo ruolo.

Art. 2.

Il numero dei posti di aiutante, disegnatore o computista del ruolo del personale del catasto e dei servizi tecnici di finanza, fissato in 910 nella tabella *A* annessa al decreto Luogotenenziale 13 aprile 1919, n. 622, è portato a 1110 con decorrenza dal 1° dicembre 1919.

Art. 3.

Dell'esame dei titoli degli aspiranti ai posti di cui all'art. 1 del presente decreto e della formazione delle relative graduatorie restano incaricate, rispettivamente, le Commissioni esaminatrici che erano state nominate con decreti Ministeriali del 2 giugno 1919, per le prove di idoneità a quei posti indette coi decreti stessi.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 6 novembre 1919

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — TEDESCO — SCHANZER.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

Il numero 2367 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto il decreto Luogotenenziale 23 maggio 1918, n. 740;

Udito il Consiglio dei ministri:

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per il tesoro, di concerto con quello dei lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

L'art. 16 del decreto Luogotenenziale 23 maggio 1918, n. 740, viene modificato come segue:

« Lo Stato, la provincia ed il comune di Milano contribuiranno nella spesa per la costruzione del nuovo porto di Milano e per le opere di miglioramento della darsena di Porta Ticinese, secondo il riparto stabilito dall'art. 6 del testo unico 11 luglio 1913, n. 959, sulla navigazione interna e sulla fluitazione, e dall'art. 3 del regolamento relativo, approvato con Regio decreto 17 novembre 1913, n. 1514.

Le quote di contributo saranno determinate in base alle spese sostenute dall'azienda portuale in ciascun esercizio finaziario di cui verrà presentato il conto consuntivo entro il mese di gennaio successivo.

Entro il primo trimestre di ciascun anno saranno stabilite dal Ministero del tesoro le quote di contributo a carico degl Enti interessati, le quali verranno corrisposte mediante altrettante serie di 35 annualità posticipate, comprensive dell'interesse 5,25 0[0 e dell'ammortamento decorrenti dal 1° gennaio predetto.

Qualora l'Azienda portuale potesse ottenere i capitali occorrenti ad un saggio minore del 5,25 0[0, le annualità di cui sopra saranno corrispondentemente ridotte; non si farà invece luogo a variazioni delle annualità ove il saggio dei prestiti sia per risultare più elevato.

La contribuzione degli Enti interessati è limitata alla spesa di L. 37.870.000 e di L. 1.040.000, rispettivamente risultante dai progetti, di cui all'art. 2, fatta riduzione degli interessi durante la costruzione per l'accordata liquidazione graduale delle annualità. Se il costo delle opere riuscisse superiore, non si liquideranno, per la eccedenza, ulteriori serie di annualità, salvo, per quanto riguarda il comune di Milano, il disposto dell'art. 18.

Trascorso il primo decennio per ciascuna serie di annualità è data facoltà alle Amministrazioni contribuenti di riscattare, col preavviso di un anno, in qualsivoglia epoca le annualità non ancora scadute versando in una sola volta il valore capitale corrispondente al saggio, cui le annualità stesse furono calcolate.

Il presente decreto entrerà in vigore alla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno, e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d' Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 novembre 1919.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI — PANTANO — SCHANZER.

Visto, *Il guardasigilli*: MORTARA.

Relazione di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a S. M. il Re, in udienza del 21 settembre 1919, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Capurso (Bari).

SIRE!

Una viva agitazione contro l'Amministrazione comunale di Capurso, e particolarmente contro il sindaco, per la mancata resa dei conti della azienda annonaria, ha provocato recentemente le dimissioni del sindaco e degli assessori, nè è stato possibile sostituirli.

Una inchiesta ha poi messo in rilievo il disgregamento della compagine consiliare, la riluttanza della maggioranza alla nomina della nuova amministrazione ed il desiderio della minoranza di non coadiuvarla e di ottenere lo scioglimento del Consiglio. D'altra parte, l'importante servizio di approvvigionamento, affidato ad una privata associazione che fa capo all'Amministrazione, ha dato luogo, per i continui soprusi, a proteste ed a malumori nella popolazione, la quale minaccia di abbandonarsi a violenze.

In tale situazione, aggravata dal dissesto finanziario e dal disordine amministrativo, è necessario — come ha ritenuto anche il Consiglio di Stato in adunanza del 12 settembre — lo scioglimento del Consiglio comunale prevalentemente per motivi di ordine pubblico.

A ciò provvede lo schema di decreto che mi onoro di sottoporre alla augusta firma di Vostra Maestà.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148, nonchè il decreto Luogotenenziale 23 maggio 1918, n. 757;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Capurso, in provincia di Bari, è sciolto.

Art. 2.

Il signor avv. Raffaele Cirillo, è nominato commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Il Nostro ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 21 settembre 1919.

VITTORIO EMANUELE.

NITTI.

DISPOSIZIONI DIVERSE

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO del Regno d'Italia

Numero delle 107 obbligazioni della **ferrovia di Cuneo II^a^ emissione** 1857, legge 18 luglio 1859, n. 3540 e R. decreto 23 dicembre 1859, n. 3821, state sorteggiate nella 121ª e strazione dell'8 dicembre 1919.

382	2744	5253	7625	10563	12329	14618
460	2919	5303	7980	10589	12974	14770
497	3216	5308	7990	11007	13006	14880
640	3458	5350	8003	11084	13042	14996
777	3535	5583	8126	11144	13095	15269
872	3537	5630	8249	11178	13240	15429
1049	3602	5759	8479	11186	13355	15563
1172	3605	5890	8653	11329	13545	15758
1511	4455	5925	8673	11402	13577	15896
1767	4510	6161	8900	11643	13686	15937
2012	4583	6541	9103	11671	13747	15968
2183	4972	6603	9165	11776	13885	—
2293	4976	7288	9178	11777	14001	—
2570	5093	7429	9640	11917	14244	—
2627	5140	7513	10095	11991	14439	—
2678	5236	7551	10231	12313	14504	—

Le suddette obbligazioni devono essere presentate al rimborso con le cedole dal n. 126, 1° luglio 1920 al n. 154, 1° luglio 1934 non più pagabili in conto interessi.

Dal 1° gennaio 1920 avrà luogo il rimborso del capitale nominale delle obbligazioni come sopra estratte, mediante mandati esigibili presso le sezioni di R. Tesoreria, che saranno emessi in seguito a regolare domanda in carta bollata da L. 1, da presentarsi direttamente a questa Direzione Generale od a mezzo delle Intendenze di Finanza, e per le Colonie a mezzo delle Delegazioni del Tesoro coesistenti colle Sezioni di R. Tesoreria per Tripoli, Bengasi ed Asmara e del Controllore addetto alla R. Tesoreria Coloniale per Mogadiscio, contro restituzione delle obbligazioni stesse munite delle suindicate cedole, poichè le obbligazioni medesime cessano di fruttare interessi col 31 dicembre 1919.

In occasione della estrazione delle obbligazioni predette venne effettuato l'abbruciamento delle obbligazioni della specie sorteggiate in precedenti estrazioni e state rimborsate nel semestre dall'8 giugno 1919 al 7 dicembre 1919 nella quantità di 91 di 2ª emissione.

Roma, addì 8 dicembre 1919.

Il direttore capo di divisione : SENIGAGLIA.

Per il direttore generale : GARBAZZI.

AVVERTENZA.

(Art. 159 del regolamento annesso al R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298).

La decorrenza degli interessi sulle obbligazioni sorteggiate cessa col semestre in cui ha luogo l'estrazione, e il rimborso del capitale corrispondente è eseguibile col giorno primo del semestre successivo.

Le cedole di scadenza posteriore al sorteggio potranno tuttavia essere pagate, al netto, all'esibitore non oltre la capienza del capitale della obbligazione sorteggiata; salvo all'Amministrazione di trattenerne l'importo sul capitale stesso.

Analogamente, qualora alle obbligazioni sorteggiate, prodotte per il rimborso, non siano unite tutte le cedole relative alle scadenze posteriori al semestre in cui abbia avuto luogo la estrazione, l'importo di tali cedole, al netto, viene trattenuto sul capitale da rimborsare

Numeri delle **obbligazioni create pei lavori del Tevere** autorizzati con la legge 6 luglio 1875, n. 2583, serie 2ª, state sorteggiate nella estrazione seguita il 15 novembre 1919

Seconda serie di lavori

(Legge 23 luglio 1881, n. 338, serie 3ª)

35ª ESTRAZIONE

N. 205 obbligazioni della emissione 1883

10	1039	2212	3686	4622	5995	7296
32	1109	2242	3689	4680	6091	7317
40	1119	2272	3764	4803	6094	7435
59	1175	2324	3830	4820	6150	7459
82	1214	2333	3887	4918	6292	7548
262	1221	2338	3913	4924	6294	7623
361	1247	2348	3986	5018	6308	7729
388	1248	2375	3996	5091	6310	7745
399	1279	2381	4041	5121	6338	7749
420	1331	2513	4091	5123	6419	7754
451	1373	2522	4097	5124	6427	7782
460	1382	2690	4180	5133	6515	7791
485	1443	2757	4184	5189	6519	7798
497	1460	2759	4259	5230	6528	7813
509	1496	2763	4287	5317	6565	7850
542	1514	2821	4295	5328	6575	7855
557	1656	2830	4310	5376	6709	7878
561	1701	2883	4311	5458	6758	7908
582	1714	2884	4386	5514	6774	7929
671	1753	2893	4388	5520	6886	7946
684	1784	2900	4392	5577	6889	8102
688	1792	2991	4470	5578	6960	8106
690	1810	3027	4502	5626	6967	8109
758	1837	3031	4524	5634	6978	8135
824	1942	3124	4532	5691	6998	8136
830	1946	3237	4558	5722	7132	—
886	1963	3345	4571	5755	7200	—
948	2065	3471	4591	5843	7223	—
1072	2117	3505	4605	5901	7226	—
1084	2145	3535	4609	5967	7230	—

Le suddette obbligazioni devono essere presentate al rimborso munite delle seguenti cedole semestrali non più pagabili in conto interessi: dal n. 70 scadenza 1° luglio 1920.

al » 99 » 1° gennaio 1935.

33ª ESTRAZIONE

N. 182 obbligazioni della emissione 1884

10	1163	2243	3408	4360	5560	6905
91	1181	2310	3502	4391	5576	6937
97	1197	2319	3511	4428	5656	6987
130	1312	2340	3562	4457	5674	7003
137	1322	2500	3684	4507	5723	7053
173	1350	2554	3771	4595	5839	7090
327	1358	2560	3817	4598	5866	7103
356	1457	2616	3846	4635	5970	7107
357	1461	2691	3867	4766	6042	7145
395	1500	2775	3919	4856	6088	7313
428	1524	2784	3933	4869	6130	7374
519	1538	2785	4013	4998	6234	7495
661	1637	2816	4048	5032	6237	7510
675	1674	2821	4060	5057	6269	7525
704	1733	2836	4090	5073	6370	7546
769	1822	2867	4096	5109	6425	7643
808	1825	2963	4103	5151	6461	7644
831	1827	3027	4151	5220	6546	7651
833	1849	3035	4178	5267	6554	7669
876	1870	3175	4219	5293	6577	7676
901	1895	3189	4245	5443	6686	7808
903	2021	3240	4324	5466	6710	7878
961	2108	3270	4336	5477	6715	7889
968	2134	3347	4353	5481	6805	7909
990	2153	3351	4356	5502	6872	7958
1118	2218	3411	4366	5525	6891	7989

Le suddette obbligazioni devono essere presentate al rimborso munite delle seguenti cedole semestrali non più pagabili in conto interessi: dal n. 66 scadenza 1° luglio 1920, al n. 68 scadenza 1° luglio 1921.

33ª ESTRAZIONE

N. 182 obbligazioni della emissione 1885

38	1165	2125	4125	5461	6502	7234
119	1261	2832	4159	5488	6543	7235
170	1296	2990	4140	5490	6593	7301
189	1337	3019	4279	5507	6595	7303
192	1384	3090	4288	5569	6599	7430
201	1386	3165	4341	5717	6652	7431
220	1412	3246	4435	5776	6655	7460
244	1480	3250	4518	5816	6670	7476
265	1537	3326	4577	5866	6705	7491
319	1610	3364	4607	5877	6718	7533
320	1645	3415	4603	5886	6873	7534
367	1653	3535	4634	5982	6881	7551
388	1712	3542	4671	6044	6897	7553
422	1772	3551	4762	6048	6898	7570
459	1823	3610	4792	6072	6913	7609
650	1896	3684	4841	6129	6970	7675
651	1964	3711	4909	6146	6977	7700
752	2016	3744	5068	6191	6986	7714
777	2078	3785	5105	6267	7048	7750
868	2094	3832	5213	6299	7060	7816
937	2187	3866	5221	6310	7082	7871
978	2395	3930	5237	6317	7094	7876
1022	2453	3931	5248	6318	7144	7914
1089	2611	3986	5348	6322	7175	7925
1111	2681	4021	5427	6464	7181	7936
1120	2790	4094	5441	6478	7225	7997

Le suddette obbligazioni devono essere presentate al rimborso munite delle seguenti cedole semestrali non più pagabili in conto interessi: dal n. 66 scadenza 1° luglio 1920, al n. 68 cadenza 1° luglio 1921.

25ª ESTRAZIONE

N. 331 obbligazioni emesse in saldo della 7ª quota della 3ª serie dei lavori (legge 15 aprile 1886, n. 3791, serie 3ª), e delle quote a tutto l'esercizio 1894-95 della 4ª serie dei lavori (legge 2 luglio 1890, n. 6936, serie 3ª, modificata da quella 7 giugno 1894, n. 221).

(R. decreto di emissione 21 novembre 1894, n. 522).

90	2309	4303	6019	8645	11128	13478
94	2412	4354	6053	8653	11135	13481
169	2414	4513	6122	8907	11195	13497
211	2451	4608	6125	8922	11419	13528
242	2480	4322	6281	8960	11424	13570
408	2491	4653	6327	9001	11458	13594
413	2547	4667	6517	9055	11729	13705
425	2588	4921	6688	9079	11801	13712
456	2590	4947	6761	9119	11852	13736
671	2686	5002	6857	9229	12083	14001
1049	2691	5111	6914	9241	12108	14037
1128	2718	5144	7065	9366	12140	14058
1133	2744	5234	7190	9410	12142	14141
1190	2811	5235	7223	9454	12194	14271
1210	2923	5335	7230	9507	12204	14285
1274	3035	5362	7241	9573	12286	14312
1283	3038	5373	7254	9584	12474	14324
1405	3154	5462	7419	9609	12486	14519
1429	3244	5483	7485	9619	12498	14573
1456	3363	5508	7518	9748	12546	14803
1498	3388	5517	7551	9778	12656	14841
1521	3432	5532	7608	9889	12755	14914
1617	3454	5557	7810	9900	12763	14997
1621	3528	5622	8047	9932	12770	15039
1813	3697	5646	8110	9991	12816	15075
1854	3862	5716	8214	10009	12930	15101
1864	3937	5757	8267	10068	12931	15116
1896	4063	5808	8273	10607	13039	15235
1900	4074	5814	8416	10689	13156	15239
1974	4233	5871	8425	10879	13166	5357
1980	4244	5857	8466	10880	13253	15376
2241	4281	5864	8514	10895	13315	15418
2248	4302	5965	8556	11091	13410	15475

15572	16842	17840	18548	19417	20452	21177
15659	17029	17847	18609	19466	20471	21179
15759	17099	17877	18613	19489	20583	21185
15849	17144	17891	18699	19567	20625	21195
16041	17145	17977	18720	19675	20789	21197
16054	17147	17999	18755	19763	20809	21255
16084	17214	18145	18760	19859	20910	21274
16336	17230	18154	18764	19884	20917	21371
16454	17400	18170	18793	19963	20978	21440
16529	17487	18171	18904	20052	20990	21484
16650	17531	18191	18913	20080	21001	—
16740	17532	18289	19069	20225	21082	—
16816	17534	18293	19144	20301	21102	—
16839	17523	18310	19293	20353	21149	—
16840	17771	18371	19408	20354	21164	—

Le suddette obbligazioni devono essere presentate al rimborso munite delle seguenti cedole semestrali non più pagabili in conto interessi: dal n. 51 scadenza 1° luglio 1920, al n. 68 scadenza 1° gennaio 1929.

Le obbligazioni delle varie quote come sopra estratte, cessano di fruttare interessi, con tutto dicembre 1919 ed il rimborso del relativo capitale nominale di L. 500 ciascuna verrà effettuato dal 1° gennaio 1920, mediante mandati esigibili presso le sezioni di Regia Tesoreria, e presso la R. Tesoreria Coloniale, che saranno emessi da questa Direzione Generale in seguito a regolare domanda in carta bollata da lire una da presentarsi o direttamente alla Direzione generale stessa o a mezzo delle Intendenze di finanza, e per le Colonie a mezzo delle Delegazioni del Tesoro coesistenti colle locali Sezioni di R. Tesoreria per Tripoli, Bengasi ed Asmara e dell'ufficio controllo addetto alla R. Tesoreria Coloniale per Mogadiscio, contro restituzione delle obbligazioni sorteggiate, munite delle cedole semestrali suindicate.

Roma, addì 15 novembre 1919.

Per il direttore capo di divisione: SENIGAGLIA.

Il direttore generale: GARBAZZI.

Avvertenza

(*Art. 159 del regolamento annesso al R. decreto 19 febbraio 1911 n. 298*).

La decorrenza degli interessi sulle obbligazioni sorteggiate cessa col semestre in cui ha luogo l'estrazione, e il rimborso del capitale corrispondente è eseguibile col giorno primo del semestre successivo.

Le cedole di scadenza posteriore al sorteggio potranno tuttavia essere pagate, al netto, all'esibitore non oltre la capienza del capitale dell'obbligazione sorteggiata; salvo all'Amministrazione di trattenerne l'importo sul capitale stesso.

Analogamente, qualora alle obbligazioni sorteggiate, prodotte per il rimborso, non siano unite tutte le cedole relative alle scadenze posteriori al semestre in cui abbia avuto luogo l'estrazione, l'importo di tali cedole, al netto, viene trattenuto sul capitale da rimborsare.

MINISTERO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E IL LAVORO

Media dei consolidati negoziati a contanti nelle Borse del Regno nel giorno 23 dicembre 1919 da valere fino al giorno 27 dicembre 1919.

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	Note
3.50 % netto (1906) . .	82.15	—
3.50 % netto (1902) . .	—	—
3 % lordo	—	—
5 % netto	89.54	—

Corso medio dei cambi.

del giorno 23 dicembre 1919 (art. 39 Codice di commercio). da valere fino al giorno 27 dicembre 1919.

Parigi 122,85 — Londra 50,08 — Svizzera 235 50 — New York 13,07 — Oro 198,56.

AMMINISTRAZIONE DELLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI E DEGLI ISTITUTI DI PREVIDENZA

Direzione generale della Cassa dei depositi e prestiti e delle gestioni annesse

Avviso (2a pubblicazione)

In conformità e per gli effetti previsti dalle disposizioni portate dagli articoli 29 e seguenti del regolamento 27 agosto 1916, n. 1151 **riguardante la Sezione autonoma di credito comunale e provinciale,**

SI RENDE NOTO

che fu denunziato il furto del certificato nominativo infradescritto rappresentante 4 cartelle del Credito comunale e provinciale e che contemporaneamente venne fatta domanda a questa Amministrazione onde, previe le prescritte formalità, sia rilasciato nuovo titolo in sostituzione di quello rubato.

Si avverte che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta ufficiale* del Regno senza che siano intervenute opposizioni, il suddetto certificato sarà ritenuto di nessun valore e questa Amministrazione della Cassa dei depositi e prestiti provvederà all'emissione di un nuovo certificato.

NATURA delle cartelle	NUMERO d'iscrizione del certificato	DATA di emissione	INTESTAZIONE DEL CERTIFICATO	VALORE nominale complessivo	NUMERO d'iscrizione delle cartelle comprese nel certificato	VALORE delle cartelle comprese nel certificato
3.75 0[0 ordinarie	803	10 gennaio 1909	Cappella della Madonna di Savona in San Nicolò da Tolentino in Roma	4,000 —	18595 18596 18597 18598	1,000

Roma, 19 dicembre 1919.

Il direttore generale: GALLI.

CONCORSI

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

Visto il decreto-legge 20 novembre 1919, n. 2404, col quale il ministro degli affari esteri, è autorizzato a derogare alle disposizioni di cui all'art. 1 del decreto Luogotenenziale 18 novembre 1915, numero 1625 convertito nella legge 21 dicembre 1915, n. 1774, ed è stato altresì autorizzato a stabilire speciali norme a deroga di quelle legislative e regolamentari vigenti, pel conferimento, in base a concorso di 10 posti di addetto di legazione.

Determina quanto segue:

Art. 1.

È aperto un esame di concorso per 10 posti di addetto di Legazione.

Il tempo utile per la presentazione delle domande è fissato al 24 febbraio 1920.

Art. 2.

Il concorso sarà regolato in base alla legge 9 giugno 1907, n. 298 e secondo le norme fissate dal regolamento approvato coi RR. decreti 6 maggio 1911, n. 388, 13 luglio 1911, n. 780 e 14 febbraio 1918, n. 321 colle seguenti modificazioni:

1° il paragrafo *b*) dell'art. 2 della legge precitata è così modificato: « l'età non minore dei 20 anni nè maggiore dei 35 »:

2° il secondo capoverso dell'art. 11 del regolamento approvato con R. decreto 6 maggio 1911, n. 388 è così modificato: « a parità di punti hanno la precedenza:

a) gli invalidi di guerra e coloro che hanno riportato ferite in combattimenti;

b) gli orfani di guerra;

c) i candidati insigniti di medaglie al valor militare o di altra speciale attestazione di merito di guerra;

d) i candidati che abbiano prestato servizio militare come combattenti, con poziorità per quelli che abbiano più largamente servito in prima linea. In mancanza di tali titoli ha la precedenza il candidato che abbia prestato servizio utile a pensione in una Amministrazione dello Stato, nell'esercito o nell'armata ».

Art. 3.

I concorrenti, oltre che dall'avviso che in tempo debito sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale*, saranno individualmente informati dell'ammissione al concorso, nonchè del luogo, del giorno e dell'ora fissati per gli esami.

Speciale avviso di concorso sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, 24 novembre 1919.

TITTONI.

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

Visto il decreto-legge 20 novembre 1919, n. 2404, col quale il ministro degli affari esteri è autorizzato a delegare alle disposizioni di cui all'art. 1 del decreto Luogotenenziale 18 novembre 1919, numero 1625, convertito nella legge 21 dicembre 1915, n. 1774, ed è stato altresì autorizzato a stabilire speciali norme a deroga di quelle legislative e regolamentari vigenti, pel conferimento in base a concorso di 12 posti di addetto consolare;

Decreta:

Art. 1.

È aperto un esame di concorso per 12 posti di addetto consolare.

Il tempo utile per la presentazione delle domande è fissato al 24 febbraio 1920.

Art. 2.

Il concorso sarà regolato in base alla legge 9 giugno 1907, n. 298 e secondo le norme fissate dal regolamento approvato con Regi decreti 6 maggio 1911, n. 388, 13 luglio 1911, n. 730 e 14 febbraio 1918, n. 321 colle seguenti modificazioni:

1° il paragrafo *b*) dell'art. 2 della legge precitata è così modificato: « l'età non minore di 20 anni nè maggiore di 35 »;

2° il secondo capoverso dell'art. 11 del regolamento approvato con R. decreto 6 maggio 1911, n. 388, è così modificato:

a parità di punti hanno la precedenza:

a) gli invalidi di guerra e coloro che abbiano riportate ferite in combattimento;

b) gli orfani di guerra;

c) i candidati insigniti di medaglie al valor militare o altra speciale attestazione di merito di guerra;

d) i candidati che abbiano prestato servizio militare come combattenti, con poziosità per quelli che abbiano più lungamente servito in prima linea.

In mancanza di tali titoli ha la precedenza il candidato che abbia prestato servizio utile a pensione in una Amministrazione dello Stato, nell'esercito o nell'armata ».

Art. 3.

I concorrenti, oltrechè dall'avviso che in tempo debito sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale*, saranno individualmente informati dell'ammissione in concorso nonchè del luogo, del giorno e dell'ora fissati per gli esami.

Speciale avviso di concorso sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

I presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, 24 novembre 1919.

TITTONI.

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

AVVISO DI CONCORSO

Sono aperti, presso il Ministero degli affari esteri, un concorso per dieci posti di addetto di legazione ed uno per dodici posti di addetto consolare.

I concorsi saranno regolati in base a quanto è disposto nei decreti Ministeriali in data odierna.

Le domande di ammissione, scritte e sottoscritte dall'aspirante, in carta da bollo da due lire, dovranno essere presentate al Ministero degli affari esteri non più tardi del 24 febbraio p. v.

Le istanze e i documenti giunti al Ministero dopo la scadenza del termine prefisso, non saranno accolti.

Le istanze dovranno essere corredate dai seguenti documenti:

1° attestato di cittadinanza italiana;

2° atto di nascita, da cui risulti che l'età dell'aspirante non è minore degli anni 20, nè maggiore dei 35;

3° certificato d'aver soddisfatto agli obblighi del servizio militare, ed eventuali documenti relativi ai servizi prestati in guerra le ricompense ottenute, alle ferite riportate, allo stato di famiglia per gli orfani di guerra e ciò in relazione al disposto del paragrafo 2, art. 2, del decreto Ministeriale di apertura di concorso.

4° certificato, rilasciato da medici militari, il quale comprovi che l'aspirante è di sana e robusta costituzione, che gli permette di affrontare qualunque clima.

A tal fine l'aspirante dovrà chiedere alla direzione dell'ospedale militare locale, oppure al comando di corpo o di distaccamento che abbia a disposizione un ufficiale medico, di essere sottoposto alla visita, giusta gli atti del Ministero della guerra, in data del 25 giugno e 23 settembre 1903, nn. 350 e 231, sul servizio sanitario;

5° attestato di aver sempre tenuta buona condotta e di essere di civile condizione;

6° fedina criminale;

7° diploma di laurea in legge, ottenuto in una delle Università del Regno, oppure l'attestato di licenza degli Istituti contemplati dalla legge 21 agosto 1870, n. 5830;

8° atti autentici (sul valore dei quali il Ministero degli affari esteri giudica inappellabilmente) comprovanti la rendita di cui l'aspirante dispone, sia in proprio, sia per assegno fattogli dai parenti o da altri. Questa rendita non potrà essere inferiore ad annue lire ottomila per la carriera diplomatica e lire tremila per quella consolare.

Nell'istanza i candidati dovranno fare la dichiarazione esplicita di assoggettarsi, in caso di nomina, alle nuove norme che regoleranno la Cassa di previdenza, in sostituzione della legge ancora in vigore per le pensioni, che potrà cessare d'avere effetto per gli impiegati assunti in servizio dopo il 1° agosto 1897.

L'adempimento delle predette condizioni non vincola il Ministero ad accogliere le domande d'ammissione agli esami.

Non sarà ammesso a concorrere chi sia stato dichiarato riconosciuto non idoneo in due precedenti concorsi.

Almeno otto giorni prima dell'apertura degli esami, oltre la notificazione individuale, sarà data notizia nella *Gazzetta ufficiale* del nome degli aspiranti ammessi ai singoli concorsi, del luogo, del giorno e dell'ora fissati per gli esami.

Gli esami verteranno sopra il diritto internazionale; sulle istituzioni di diritto e di procedura civile; sul diritto commerciale e marittimo; sul diritto costituzionale e sulle istituzioni di diritto amministrativo; sulle istituzioni di diritto e di procedura penale; sulla storia moderna; sulla geografia; sulla economia politica e sulle nozioni di statistica e sulla stenografia, giusta il programma pubblicato qui appresso.

L'esame verterà altresì, nei modi prescritti dal regolamento sulla lingua francese, come pure sulla lingua inglese o sulla tedesca, a scelta del concorrente.

Della lingua francese i candidati dovranno dimostrare la perfetta conoscenza.

I concorrenti che abbiano conseguito la semplice idoneità, senza esser compresi nella graduatoria dei vincitori del concorso, non potranno essere nominati in carriera.

Roma, 24 novembre 1919.

Programma per gli esami di concorso alle carriere diplomatica e consolare.

DIRITTO INTERNAZIONALE

Diritto internazionale pubblico.

Nozioni preliminari.

Concetto, carattere giuridico e fonti — Svolgimento storico degli istituti giuridici internazionali e del concetto della società internazionale. Cenni sulla storia della scienza del diritto internazionale — Principî fondamentali del diritto internazionale — Codificazione — Avvenire della comunità giuridica internazionale. Progetti vari e aspirazioni.

Soggetti del diritto internazionale.

Stati — Stato e nazione. Dottrina della nazionalità — Stati composti: Unioni di Stati (personali e reali; esempi) e Federazioni (Confederazioni di Stati e Stati federativi; esempi) — Della semi-sovranità e del protettorato. (Concetto. Rapporti dello Stato semi-sovrano di fronte agli altri Stati e di fronte allo Stato sovrano; esempi. Il protettorato coloniale. Sfere d'influenza) — Stati neutralizzati.

Condizione giuridica internazionale della Santa Sede.

Formazione e riconoscimento di nuovi Stati — Modificazioni territoriali degli Stati e loro conseguenze giuridiche. Successione di Stato a Stato.

Diritti fondamentali degli Stati: Diritto d'eguaglianza. Diritto di conservazione. Diritto d'indipendenza (Intervento; intervento collettivo; commissioni internazionali di controllo. Dottrina di Monroe) Diritto al rispetto. Diritto alle relazioni internazionali.

Oggetti del diritto internazionale.

Territorio — Sovranità e proprietà — Frontiere — Colonie e diritto coloniale — Servitù internazionali — Modi originari o derivati d'acquisto della sovranità territoriale — Particolarmente della occupazione — Conquista e plebisciti.

Mare — Libertà del mare — Mare littorale e mare territoriale — Porti, golfi, baie — Mari interni — Limitazione al principio della libertà dei mari: pirateria e tratta degli schiavi.

Stretti — Dardanelli e Canali internazionali.

Fiumi — Cenni storici — Atto finale del Congresso di Vienna — Applicazione ai principali fiumi internazionali.

Navi — Concetto giuridico — Navi da guerra. Navi mercantili. Piroscafi postali.

Trattati internazionali.

Natura giuridica dei trattati internazionali — Loro classificazione — Concordati — Condizioni di validità dei trattati: 1. Capacità delle parti (Negli Stati contraenti e nelle persone che hanno facoltà di obbligarli. Pieni poteri. Istruzioni. Ratifica); 2. Causa; 3. Consenso — Forma dei trattati — Effetti — Accessione — Garanzie — Modi di estinzione — Interpretazione.

Trattati ed accordi internazionali di carattere amministrativo:

1. Per la tutela della personalità fisica degli individui (Beneficenza e assistenza. Salute pubblica).

2. Per lo sviluppo dei mezzi di comunicazione (Posta; telegrafo; telefono; ferrovie).

3. Per la protezione degli interessi economici (Commercio e navigazione. Sistema monetario. Pesi e misure. Agricoltura).

Organi del diritto internazionale.

Sovrani e altri capi di Stati — Loro posizione giuridica internazionale.

Ministero degli esteri — Organizzazione del Ministero degli esteri e delle carriere da esso dipendenti, specialmente in Italia.

Agenti diplomatici — Cenno storico — Diritto attivo e passivo di legazione — Classificazione degli agenti diplomatici ed esame delle singole categorie — Accreditamento degli agenti diplomatici — Diritti e privilegi: Inviolabilità ed estraterritorialità — Sospensione e termine della missione diplomatica.

Agenti consolari — Svolgimento storico della istituzione consolare.

Dei consoli nei paesi cristiani — Ordinamento consolare — Nomina dei consoli — Diritti e prerogative — Loro doveri e funzioni (giudiziarie, amministrative e notarili) specialmente in relazione alla legge consolare italiana.

Dei consoli nei paesi non cristiani, e specialmente nell'Impero ottomano — Capitolazioni. Loro origine e contenuto — Protettorato sugli stabilimenti cattolici in Oriente — Giurisdizione e tribunali consolari. Competenza e funzionamento specialmente in rapporto con le leggi italiane — La riforma giudiziaria in Egitto — *Settlements* europei nei porti aperti dell'Estremo Oriente.

Delle controversie internazionali e dei procedimenti per dirimerle.

Delle contestazioni fra gli Stati — In quanto l'azione d'un privato possa rendere responsabile lo Stato e in quanto lo Stato possa reclamare per gli atti commessi a danno dei propri cittadini all'estero. Condizioni e limiti dell'esercizio di questo diritto di protezione dei propri sudditi all'estero — Soddisfazioni e riparazioni internazionali. Ostacoli costituzionali.

Dei mezzi pacifici per la risoluzione delle contestazioni internazionali — Negoziati diretti — Buoni uffici — Mediazione — Congressi e conferenze — Arbitrato (Precedenti. Clausola arbitrale e trattati d'arbitrato permanente. Organizzazione della procedura internazionale. Convenzione dell'Aja).

Dei mezzi violenti per la risoluzione delle controversie internazionali — Ritorsione — Rappresaglia — *Embargo* — Blocco pacifico.

Della guerra.

Concetto e cause della guerra — Il diritto e la guerra — Convenzioni di Bruxelles e dell'Aja.

Inizio della guerra e sue immediate conseguenze — Chi debba considerarsi come legittimo combattente — Dei mezzi leciti di guerra — Diritti e doveri dei belligeranti verso le persone nemiche (specialmente delle Convenzioni di Ginevra e dell'Aja) — Diritti e doveri dei belligeranti sulle cose nemiche (Proprietà privata nella guerra terrestre e nella guerra marittima. Il diritto di preda nella guerra marittima. La corsa. Dichiarazione di diritto marittimo di Parigi) — Occupazione militare — Convenzioni di guerra — Fine della guerra. Postliminio.

Della neutralità.

Concetto e condizioni — Diritti e doveri dei neutrali — Del commercio neutrale — Contrabbando di guerra (Concetto e definizione. Doveri dello Stato neutrale) — Blocco — Diritto di visita — Giudizio di preda.

Diritto internazionale privato.

Introduzione.

Definizione, concetto e nozioni preliminari — Cenno storico — Teoria degli statuti — Condizione giuridica dello straniero (nella dottrina, nelle diverse legislazioni e specialmente nella legge italiana) — Fondamento per l'applicazione del diritto straniero — Principio del diritto internazionale privato — Maniera d'applicazione del diritto straniero da parte del giudice (fatto o diritto; mezzi di prova; ricorso in Cassazione) — Dell'ordine pubblico in relazione con le leggi straniere. Tentativi, difficoltà e criteri per determinarne la sfera d'applicazione. L'art. 12 delle disposizioni preliminari Codice civile.

Diritto civile.

Stato e capacità delle persone — Principio generale — Nazionalità e domicilio.

Conflitti di nazionalità; positivi e negativi — Come sorgono e si risolvono in relazione ai diversi modi di acquisto della nazionalità: 1º per origine; 2º per naturalizzazione; 3º per effetto di legge.

Delle persone giuridiche straniere.

Della forma degli atti — Fondamento e carattere della regola *locus regit actum* — Ipotesi diverse.

Del matrimonio — Legge regolatrice — Capacità delle parti — Forma del matrimonio (Matrimoni consensuali. Matrimoni religiosi Condizioni prescritte per la validità del matrimonio all'estero. Matrimoni celebrati dagli agenti diplomatici e consolari) — Effetti personali e patrimoniali del matrimonio; specialmente del contratto di matrimonio e della legge regolatrice — Divorzio (Ordine pubblico) Ipotesi diverse. Mutamento di nazionalità e differente nazionalità dei coniugi) — Separazione personale.

Della paternità e della filiazione.

Della tutela.

Delle obbligazioni — Obbligazioni derivanti dal contratto (Principio fondamentale. Legge regolatrice. Sostanza, effetti e modi di estinzione dei contratti) — Obbligazioni derivanti dalla legge.

Delle cose — Cose mobili e cose immobili — Interpretazione dell'art. 7 delle disposizioni prel. Cod. civ. in relazione con gli articoli 9 e 6 — Applicazione dei principi ai più importanti diritti reali.

Della proprietà letteraria, artistica ed industriale, e delle Unioni internazionali per la loro protezione.

Diritti di famiglia.

Successioni — Diverse teorie — Unità e universalità — L'art. 8 delle disposizioni preliminari e le dispute nella giurisprudenza — Del testamento — Successioni vacanti.

Procedura civile.

Competenza — Regola generale — Conflitti positivi e negativi — Della situazione delle cose e della nazionalità delle parti come criteri di competenza nei rapporti internazionali — Art. 105 a 107 del codice di procedura civile.

Competenza dei tribunali nelle cause in cui sono parte Stati o sovrani stranieri.

Forme processuali — Citazione di persone all'estero — Prove — Commissioni rogatorie — Convenzioni internazionali di assistenza giudiziaria.

Esecuzione delle sentenze straniere — Fondamento — Legislazioni straniere — Il giudizio di delibazione nella legislazione italiana (Concetto. Quando necessario. Suo contenuto e specialmente dell'esame della competenza e dell'ordine pubblico) — Atti autentici e decreti di volontaria giurisdizione.

Modo di prova in giudizio del diritto straniero — Ricorso in Cassazione per violazione di legge straniera.

Diritto commerciale.

Atti di commercio, commercianti e libri di commercio — Società commerciali.

Della cambiale — Capacità — Forma — Sostanza — Moratoria — Esecuzione.

Diritto marittimo — Proprietà delle navi — Contratto di noleggio — Urto di navi — Avarie.

Fallimento — Effetti del fallimento dichiarato all'estero — Competenza — Unità e universalità.

Diritto internazionale penale.

Territorialità della legge penale — Conseguenze — Effetti delle sentenze penali straniere.

Del reato commesso all'estero — Teorie diverse — Disposizioni del Codice penale italiano.

Dell'estradizione — Nozioni generali — Persone che non possono venire estradate, e particolarmente della estradizione dei nazionali — Reati per i quali non si concede l'estradizione (Reati minori. Reati militari. Reati politici. Modificazioni del concetto di reato politico. Reati connessi e complessi. Reato anarchico) — Procedura di estradizione. Varî sistemi, e specialmente del sistema italiano — Effetti.

ISTITUZIONI DI DIRITTO E DI PROCEDURA CIVILE

Concetto del diritto privato in generale e in ispecie del diritto civile. La codificazione civile in Italia. Leggi o regolamenti complementari e sussidiari.

Interpretazione delle leggi civili. Loro efficacia in ragione di tempo e di luogo.

Dei rapporti e degli atti giuridici in generale. Elementi essenziali, naturali e accidentali dei negozi giuridici.

Persone fisiche e persone giuridiche. Condizioni che determinano e modificano la capacità e il godimento dei diritti.

Cittadinanza: disposizioni che ne regolano l'acquisto e la perdita.

Domicilio, residenza e dimora. Assenza: suoi stadi ed effetti.

Matrimonio; condizioni necessarie per contrarlo e formalità relative alla sua celebrazione; diritti e doveri che ne derivano. Regime patrimoniale tra i coniugi.

Filiazione legittima e filiazione naturale. Legittimazione. Adozione Minore età e interdizione. Patria potestà e tutela: loro ordinamento. L'inabilitazione e l'emancipazione.

Ordinamento ed atti dello stato civile.

I beni, secondo la loro natura giuridica. Distinzione dei diritti patrimoniali in personali e reali. Possesso ed azioni possessorie.

Proprietà: concetto, modi di acquisto, limitazioni, estinzione. Servitù personali e prediali. Proprietà letteraria, industriale ed artistica.

Delle successioni ereditarie in generale e dei due momenti della devoluzione e dell'adizione dell'eredità. — Successioni legittime; ordine successorio. — Successioni testamentarie; capacità; rappresentazione forme dei testamenti; porzione disponibile; istituzione di erede; legati; sostituzioni. — Disposizioni comuni: accettazione e rinuncia di eredità; beneficio d'inventario; eredità giacente; divisione; collazione.

Donazioni: forma ed effetti.

Obbligazioni: loro specie; fonti da cui derivano; effetti delle obbligazioni in generale.

Dei contratti: varie specie e requisiti essenziali. La rappresentanza nei contratti. Effetti dei contratti in generale e in ispecie di quelli traslativi di proprietà od altri diritti reali. I contratti a favore di terzi. Interpretazione dei contratti.

Dei quasi contratti in generale e in ispecie della gestione degli affari altrui.

Colpa extra-contrattuale e responsabilità per fatti altrui.

Modi legali e convenzionali di garentire l'adempimento delle obbligazioni.

Modi di estinzione delle obbligazioni, ed in specie del pagamento, della novazione, delle azioni di nullità e della prescrizione estintiva.

Mezzi di prova: atti pubblici e scritture private; prova testimoniale; presunzioni.

Brevi cenni sulla pubblicità di atti concernenti beni immobili. Principî fondamentali sulla trascrizione e sulle iscrizioni ipotecarie.

Azioni e giudizi civili. Giurisdizione e competenza.

Giurisdizione volontaria e contenziosa. Criteri e regole che servono a determinare la competenza.

Compromesso e clausole compromissorie.

Norme generali del procedimento. Citazione. Del procedimento formale e sommario.

Sentenze, ordinanze e decreti. Mezzi per impugnare le sentenze.

Provvedimenti conservatori. Giudizi esecutivi. Procedimenti speciali.

ISTITUZIONI DI DIRITTO COMMERCIALE E MARITTIMO

Fonti del diritto commerciale (leggi commerciali; usi; diritto civile).

Degli atti di commercio (dichiarati, presunti, unilateralmente commerciali).

Delle persone nell'esercizio del commercio (limitazioni avuto riguardo a determinate funzioni; minorenni; donna maritata); dei commercianti (requisiti).

Delle società commerciali; loro specie (in nome collettivo, in accomandita, anonime); delle società cooperative; delle società straniere in Italia.

Ausiliari nell'esercizio del commercio: stabili (institori, commessi) e temporanei (commissionari, mediatori).

Oggetti del commercio, e più particolarmente delle merci e dei titoli di credito. Caratteri dei titoli di credito e loro distinzione secondo il diritto che rappresentano e la loro legge di circolazione. Dei titoli al portatore (art. 56 e 57 Cod. comm.).

Dei contratti commerciali; legge regolatrice dei medesimi nei rapporti internazionali (art. 58 Cod. comm.); dei contratti fra persone lontane.

Delle prove nel diritto commerciale.

Il contratto di compra-vendita commerciale, e in che si distingue dalla compra-vendita civile.

Il contratto di trasporto a mezzo di ferrovia; cenni generali sulle convenzioni ferroviarie, sulle tariffe e sulla responsabilità delle società ferroviarie in caso di ritardo, di avaria o di perdita delle cose trasportate.

Il contratto di assicurazione. Impresa assicuratrice e contratto di assicurazione. Nozioni generali delle assicurazioni contro i danni, sulla vita umana e marittima.

Della cambiale; suoi requisiti essenziali; girata, accettazione, avallo; del pagamento; del protesto e delle azioni cambiarie.

Delle operazioni di banca: passive (più particolarmente del deposito e della emissione di biglietti di banca) e attive (più particolarmente dello sconto, del prestito, dell'anticipazione e dell'apertura di credito). Nozioni del *check* e delle stanze di compensazione.

Del fallimento; concetto della unità e universalità di questo giudizio anche nei rapporti internazionali; della dichiarazione e amministrazione del fallimento e dei modi con cui termina; concetto generale della moratoria e della bancarotta.

Nozioni generali del commercio e del diritto marittimo; fonti del diritto positivo marittimo.

Proprietario, armatori, capitano; l'equipaggio e il contratto di arruolamento.

Il contratto di noleggio; le convenzioni della marina mercantile.

Delle avarie e delle contribuzioni; dei crediti privilegiati sulla nave e sul carico.

Polizia amministrativa e giudiziaria dei porti, delle spiaggie e

della navigazione: dei naufragi e dei ricuperi; della pesca marittima.

Giurisdizione amministrativa, disciplinare e penale sulla marina mercantile.

DIRITTO COSTITUZIONALE

—

Delle varie forme di Governo, ed in particolare del Governo monarchico rappresentativo — Condizioni sociali e storiche, e dottrine politiche che contribuirono a determinare l'avvento del regime rappresentativo nell'Europa centrale e occidentale.

Della divisione dei poteri nel Governo monarchico rappresentativo.

Principali varietà odierne di Monarchie e di Repubbliche rappresentative in Europa ed in America.

Monarchia parlamentare e Governo di Gabinetto inglese — Governo del *Dominion* del Canadà e delle altre principali Colonie dell'Impero britannico.

Federazione degli Stati Uniti d'America e loro governo presidenziale.

Monarchia parlamentare belga.

Repubblica parlamentare della Francia.

Monarchia costituzionale ed Impero in Germania.

Dualismo della Monarchia austro-ungarica.

Governo della Confederazione e istituzione del *referendum* in Svizzera.

Del Governo monarchico rappresentativo in Italia — Prerogativa regia in ordine al potere legislativo, all'esecutivo ed al giudiziario; e in particolare della prerogativa regia in fatto del diritto di guerra e del diritto dei trattati cogli Stati stranieri — Diritto comparato.

L'istituzione del Senato e la sua composizione in Italia e comparazione colle assemblee corrispondenti nei principali Stati.

Dell'elettorato politico italiano secondo la legge (testo unico) del 28 marzo 1895 — Comparazione col diritto di suffragio oggi in vigore nei principali Stati.

Della eleggibilità e delle incompatibilità parlamentari.

Dei collegi elettorali in Italia — Collegi uninominali e plurinominali degli altri principali Stati.

Attribuzioni della Camera dei deputati e del Senato in Italia, segnatamente sul bilancio e sulle leggi d'imposte — Interpellanze ed inchieste parlamentari.

Procedimenti parlamentari — Sistema degli uffici e delle tre letture — Commissioni permanenti del Congresso degli Stati Uniti di America.

Privilegi parlamentari, ed in particolare dell'art. 45 dello Statuto.

Organizzazione del potere esecutivo in Italia. Attribuzioni del presidente del Consiglio, del Consiglio dei ministri e dei singoli ministri — Nomina e revocazione dei ministri — Loro responsabilità penale e politica — Confronto con altri Governi costituzionali, segnatamente colle Monarchie germaniche e cogli Stati Uniti d'America.

Del potere giudiziario nel Governo costituzionale — Sue relazioni col legislativo e coll'esecutivo — Inamovibilità dei magistrati — Istituzione dei giurati.

Dell'eguaglianza civile.

Della libertà individuale e delle sue guarentigie in Italia — *Habeas corpus* inglese.

Della inviolabilità della proprietà.

Della libertà di stampa — Sue condizioni e suoi limiti — Principali disposizioni delle legislazioni tedesca, inglese e francese in relazione con l'italiana.

Della libertà di riunione e di associazione — Principali disposizioni delle legislazioni tedesca, inglese e francese in relazione con l'italiana.

Del diritto di petizione.

Della libertà religiosa — Guarentigie date in Italia dalla legge 13 maggio 1871.

ISTITUZIONI DI DIRITTO AMMINISTRATIVO (1)

—

Nozione dello Stato — La legislazione, la giurisdizione, l'amministrazione.

COSTITUZIONE ORGANICA DELL'AMMINISTRAZIONE.

Il Re, capo dell'Amministrazione e della gerarchia amministrativa.

L'Amministrazione centrale. — I Ministeri — Sfera d'azione dei singoli Ministeri in Italia — Il Consiglio di Stato, supremo organo consulente dell'Amministrazione: legge 2 giugno 1889, art. 1 a 12 — Corpi consultivi speciali presso i Ministeri — La Corte dei conti: legge 14 agosto 1862, art. 1 a 18.

L'Amministrazione locale governativa. — Divisione amministrativa del territorio — Prefetti e sottoprefetti — Consigli di prefettura.

Condizione giuridica degli impiegati dello Stato. — Poteri disciplinari dell'Amministrazione — Diritti ed obblighi degli impiegati — Responsabilità degli impiegati — Garanzia amministrativa — Responsabilità diretta e indiretta dello Stato per gli atti dei suoi impiegati.

L'Amministrazione locale autonoma. — Provincie — Consiglio provinciale — Deputazione provinciale — Giunta provinciale amministrativa — Attribuzioni delle autorità provinciali.

Comuni — Sindaco — Consiglio comunale — Giunta municipale — Attribuzioni delle autorità comunali.

Elettorato amministrativo.

Legge comunale e provinciale, testo unico 4 maggio 1898.

GLI ATTI DELL'AMMINISTRAZIONE.

Atti d'impero — Varie specie di decreti e provvedimenti — Il potere regolamentare o diritto d'ordinanza.

Atti di gestione — L'Amministrazione come persona giuridica — I contratti dell'Amministrazione — Nozioni elementari di contabilità generale dello Stato: legge 17 febbraio 1884.

I CÒMPITI DELL'AMMINISTRAZIONE.

Nozioni sommarie sui còmpiti principali.

Il mantenimento dell'ordine pubblico e la pubblica sicurezza: legge 30 giugno 1889 — La tutela della sanità pubblica: legge 22 dicembre 1888 — Le opere pubbliche: legge 20 marzo 1865, allegato *F* — L'istruzione pubblica: leggi 13 novembre 1859 e 15 luglio 1877 — La pubblica beneficenza: legge 17 luglio 1890.

L'emigrazione: legge 31 gennaio 1901 — Tutela dell'emigrazione prima della partenza, durante il viaggio e nei paesi di emigrazione.

I MEZZI DELL'AMMINISTRAZIONE.

La forza armata. — Nozioni sommarie sul sistema di reclutamento militare e di ordinamento dell'esercito.

La finanza — Fonti della fortuna pubblica.

Demanio e patrimonio dello Stato — Beni demaniali — Demanialità necessaria e accidentale — Effetti della demanialità — Patrimonio dello Stato — Demanio della Corona.

Imposte — Carattere giuridico dell'imposta in generale — Distinzione fra imposte dirette e indirette, reali e personali.

Credito e debito pubblico — Art. 31 dello Statuto del Regno — Gran libro del debito pubblico.

Espropriazione per pubblica utilità: art. 29 dello Statuto e legge 25 giugno 1865.

LA DIFESA GIURISDIZIONALE CONTRO GLI ATTI ILLEGALI DELL'AMMINISTRAZIONE.

La giurisdizione ordinaria: legge 20 marzo 1865, allegato *D*, sul

(1) Non si richiede dai candidati la conoscenza particolareggiata delle leggi citate nel programma, ma soltanto che delle medesime sappiano esporre i principî generali.

contenzioso amministrativo — La giurisdizione amministrativa — I ricorsi gerarchici e il ricorso straordinario al Re — I nuovi istituti della giustizia amministrativa legge 2 giugno 1889 sul Consiglio di Stato, articoli 24 e seguenti, legge 1º maggio 1890 — Il magistrato dei conflitti: legge 31 marzo 1877.

ISTITUZIONI DI DIRITTO E DI PROCEDURA PENALE

—

Nozione del diritto di punire. La legge penale in generale. Codici penali e leggi complementari.

Efficacia della legge penale, in rapporto al tempo, allo spazio ed alle persone. Interpretazione della legge penale.

Il reato in generale. Delitto e contravvenzione. Classificazione dereati. Cenni intorno ai reati previsti da leggi speciali.

Dolo, colpa; loro specie e gradi. Imputabilità ed imputazione e cause che influiscono su di questa. Il caso fortuito.

Il tentativo. La complicità. Concorso di più reati.

Effetti giuridici del reato.

Nozione della pena. Cause che influiscono sulla pena con particolare riguardo alla recidiva. Pene principali e loro specie, pene accessorie, conseguenze penali della condanna. Estinzione dell'azione penale e delle condanne penali.

Applicazione della teorica generale del reato ai delitti:

1. Contro la sicurezza interna ed esterna dello Stato, e contro il diritto delle genti.
2. Commessi da pubblici ufficiali e contro di essi.
3. Contro la fede pubblica, ed in specie alla falsificazione di monete, titoli di credito, atti e documenti.
4. Contro la libertà individuale, contro il buon costume e l'ordine delle famiglie, contro le persone e la proprietà.
5. Commessi con il mezzo della stampa.

Nozione del processo penale. Sistema accusatorio. Natura, effetti e interpretazione della legge processuale.

Ordinamento giudiziario penale. Giurisdizione e sue varie specie. Della competenza e dei modi di determinarla. Dei conflitti di giurisdizione e di competenza.

La polizia giudiziaria. Suo ordinamento e sua funzione.

Azione penale ed eventuale azione civile derivanti dal reato.

Esercizio dell'azione penale. Della prerogativa politica ed amministrativa; la querela di parte, le autorizzazioni, le richieste, le questioni pregiudiziali civili.

Esercizio dell'azione civile. Condizione della parte civile nel processo penale.

La difesa. Suoi diritti e doveri.

Della istruttoria penale. Atti di istruzione in genere e disposizioni relative ai mandati di comparizione e di cattura e alla libertà provvisoria. I giudizi di delibazione. Funzioni speciali della sezione d'accusa, massime in riguardo alle rogatorie ed alla estradizione.

Forme e svolgimento del processo orale nei diversi gradi di giurisdizione.

Ordinanze e sentenze. Della sentenza contumaciale.

Mezzi ordinari e straordinari per ottenere la riforma delle sentenze penali.

STORIA MODERNA E CONTEMPORANEA

—

PERIODO I.

Dal trattato di Westfalia (1648) alla pace di Passarowitz (1718).

Trattato di Westfalia e sue conseguenze.

La Francia. Reggenza d'Anna d'Austria. Il cardinale Mazzarini. La Fronda. Il trattato dei Pirenei e la supremazia francese. Il regno e le guerre di Luigi XIV. Revoca dell'editto di Nantes. Il Giansenismo, i Gesuiti, la bolla *Unigenitus*. Lega di Augusta. Pace di Ryswick.

La Russia e i Romanoff. Pietro il Grande. Guerra del Nord. Trattati di Stoccolma e Nystädt. Ordinamento dell'Impero russo.

La Polonia. Il regno elettivo. Decadenza politica.

La Svezia. Carlo X, Gustavo e Carlo XI. Trattati di Copenaghen e di Oliva. Carlo XII. Sue guerre disastrose con la Russia.

Elettori e grandi elettori di Brandeburgo, duchi e Re di Prussia Il regno di Federico I di Hohenzollern.

Il regno degli Stuard. Sètte e lotte religiose. Repubblica e protettorato. Oliviero Cromwell e il governo militare. Seconda rivoluzione inglese. L'*habeas corpus* e le altre leggi costituzionali. La casa di Annover. La Regina Anna.

Le *sette Provincie unite* indipendenti d'Olanda. La casa d'Orange. Guerre con l'Inghilterra e la Francia.

Guerre per la successione spagnuola. Vittorio Amedeo II ed Eugenio di Savoia. Filippo V. Trattati di Utrecht e Rastadt. Fine della dominazione spagnuola; preponderanza austriaca in Italia.

I Papi e lo Stato pontificio nella seconda metà del secolo XVII.

I Medici in Firenze, da Ferdinando II a Cosimo III.

Genova. Congiure interne. Contese con Savoia e Francia.

Napoli e la dominazione spagnuola. Masaniello. Sollevazione Messina. Intervento francese.

Venezia e la guerra di Candia. Ultime glorie. Conquista e perdita della Morea.

Leopoldo I imperatore. Guerre coi Turchi. Assedio di Vienna. Sobieski. Pace di Carlowitz.

Giuseppe I e Carlo VI imperatori. Nuova guerra contro i Turchi Pace di Passarowitz.

Colonie. — Origine, vicende e diversa natura dei sistemi coloniali europei.

Fattorie e colonie olandesi. La Compagnia delle grandi Indie. Batavia. Il Capo di Buona Speranza.

Colonie inglesi. L'Atto di navigazione. L'America settentrionale. Compagnia delle Indie orientali. Privilegi e monopoli coloniali. Possedimenti in Africa.

Colonie francesi, Antille, Canadà, Cayenne, Senegal. Compagnie delle Indie occidentali, d'Africa e delle Indie orientali. Madagascar. Pondichery.

PERIODO II.

Dalla pace di Passarowitz alla Rivoluzione francese (1718-1789)

Regno di Luigi XV. La reggenza. Sistema di Law. La Francia nelle guerre di successione di Polonia e d'Austria e dei sette anni. Cambiamento nel sistema delle alleanze. Patto di famiglia fra le case borboniche. Cessioni della Francia all'Inghilterra ed alla Spagna. Acquisto della Lorena e della Corsica.

Luigi XVI. Maria Antonietta. Intervento in favore dei coloni americani. Pace di Parigi. Idee e istituzioni. La Corte. I tre Stati. Tentativi di riforme. Turgot e Necker. L'erario. Convocazione dell'assemblea dei notabili.

Scrittori e filosofi in Francia nel secolo XVIII. L'Enciclopedia. L'opinione pubblica.

La Spagna sotto Filippo V. La regina Elisabetta Farnese. Il trattato dell'Aja e la triplice alleanza. Il cardinale Alberoni. Suoi disegni per annientare la preponderanza austriaca in Italia. Invasione della Sardegna e della Sicilia. Quadruplice alleanza contro la Spagna.

Carlo III sul trono di Spagna. Guerra contro gli inglesi. Cacciata dei Gesuiti. Riforme interne.

Giuseppe I re di Portogallo. Il Marchese di Pombal.

Guerra per la successione di Polonia. Stanislao Leczinski. Leghe europee. Guerra in Italia. Carlo di Borbone e Carlo Emanuele III. Trattato di Vienna del 1738.

Guerra per la successione austriaca. Prammatica sanzione e Carlo VI. Pretendenti alla successione. Maria Teresa e gli ungheresi. L'Inghilterra e Carlo Emanuele III collegati con Maria Teresa. Carlo Alberto di Baviera imperatore. Trattato di Dresda. Guerre in Italia. Pace di Acquisgrana.

La questione della Slesia tra l'Austria e la Prussia. Guerra dei sette anni. Leghe europee. Guerra marittima e continentale. Lo Czar Pietro III. Neutralità di Caterina II. Paci di Parigi e di Hubertsburgo.

Regno e potenza di Federico II di Prussia.

Il regno e le riforme di Giuseppe II imperatore. Sollevazione dell'Ungheria e dei Paesi Bassi. Guerra contro la Turchia.

Giorgio I elettore di Annover e re d'Inghilterra. Giorgio II. I Whigs e i Torys. Grande ministero del primo Pitt. Pretendente Stuard. La spedizione di Carlo Edoardo. Le guerre colla Francia e colla Spagna. Giorgio III. Preponderanza marittima dell'Inghilterra. Immenso svolgimento dell'industria e del commercio interno ed esterno. Sistema dei prestiti. Gravezza del debito pubblico. L'Irlanda.

Ristabilimento dello Statolderato in Olanda a favore di Guglielmo IV di Nassau-Orange. Sollevazione contro lo Statolderato Guglielmo V. Intervento della Prussia in favore dello Statolderato.

Debolezza del governo nella Svezia. Fazioni. Gustavo III. Ristabilimento dell'autorità regia.

Tranquillità e prosperità del regno di Danimarca. Cristiano VI.

La Russia dopo Pietro il Grande partecipa ai negoziati e alle guerre in Europa. Regno e conquiste di Caterina II. Guerre e trattati con la Turchia.

Rovina del regno di Polonia. Stanislao Poniatowski re. I dissidenti. Confederazione di Bar. Lo smembramento del 1772.

L'Impero ottomano. La perdita della Crimea. Lo stabilimento dei russi nel mar Nero.

Carlo Emanuele III e il Piemonte. Lega colla Francia per la guerra di Polonia. Guerra in Lombardia. Pace di Vienna. Acquisti. Lega con Maria Teresa per la guerra della successione austriaca. Il marchese d'Ormea e il Bogino. Vittorio Amedeo III. Periodo di pace.

Estinzione delle Case Farnese e Medicea. La Toscana assegnata a Francesco di Lorena, e Parma e Piacenza assegnate prima all'Imperatore Carlo VI, poi a Don Filippo di Spagna. Riversibilità del piacentino a favore di Casa Savoja.

Regno di Carlo III. Riforme. Il Tanucci. Imprese diverse. Gli Stati italiani ceduti a Ferdinando. La regina Maria Carolina. Il tributo al Pontefice.

Don Filippo in Parma. Contese ecclesiastiche. Riforme. Il duca Ferdinando.

Francesco di Lorena e la reggenza della Toscana. Pietro Leopoldo. Sue benemerenze civili.

I Papi: Benedetto XIV e Clemente XIV. Soppressione dei Gesuiti. Pio VI.

Francesco III duca di Modena. Ercole Rinaldo.

La repubblica veneta e la neutralità disarmata. Miro di Giuseppe II sopra gli Stati veneti di terraferma, l'Istria e la Dalmazia.

Governo di Maria Teresa in Lombardia.

Gli austriaci in Genova e la sollevazione del 1746. La Corsica e Pasquale Paoli. La Corsica ceduta alla Francia. Il Principato di Monaco, Mentone e Roccabruna.

Colonie. — Le guerre europee per le colonie. Tendenze separatiste delle colonie per rispetto alle metropoli. Privilegi, contrabbandi, coltivazioni coloniali.

La Francia perde il Canadà, il Senegal e parte delle Antille. Compagnie del Mississipì e dell'Africa.

Le colonie olandesi in decadenza.

Le colonie portoghesi in Africa e America.

L'impero coloniale britannico nelle Indie. Colonie inglesi nell'America settentrionale. Formazione degli *Stati Uniti.*

Colonie spagnuole. Acquisto della Luigiana e perdita della Florida. Nuova organizzazione dell'America spagnuola. Compagnia delle Filippine.

Colonie danesi e svedesi.

PERIODO III.

Dalla rivoluzione francese al Congresso di Vienna (1789-1815).

La rivoluzione francese: sue cagioni morali, politiche e sociali. Le assemblee. Riforma e rivoluzione. Contraccolpo in Italia. Bonaparte e la campagna d'Italia. Pio VI e il trattato di Tolentino. Preliminari di Leoben. Trattato di Campoformio. Fine della repubblica veneta. Le nuove repubbliche sorte in Italia sotto l'influenza francese.

La spedizione in Egitto. Restaurazione in Italia. Intervento dell'Austria, Russia e Inghilterra. Il consolato. La battaglia di Marengo. Paci di Luneville, Firenze e Amiens. Il regno d'Etruria, Elba e Piemonte annessi alla Francia. La repubblica italiana.

Napoleone imperatore. Il regno d'Italia. La repubblica ligure annessa alla Francia. Principato di Piombino e di Lucca. Malta. Rottura coll'Inghilterra. Trafalgar. Guerre continentali. Ulma. Austerlitz. Pace di Presburgo. Conquista di Napoli. Giuseppe Bonaparte. Toscana e Parma annesse alla Francia. Il regno d'Olanda. La confederazione del Reno. Fine del sacro romano impero. Jena. Blocco continentale. Pace di Tilsitt. Il regno di Westfalia. Il granducato di Varsavia. Apogeo napoleonico.

Spedizione di Russia. Guerra del 1813. Lipsia. Campagna del 1814. La Francia invasa. Abdicazione di Napoleone I. Trattato di Parigi. Ritorno dall'Elba. I cento giorni. Waterloo.

Il congresso di Vienna. Spartimenti territoriali. La Francia rientra nei confini del 1792. Regolamento intorno ai gradi degli agenti diplomatici. L'abolizione della tratta dei negri. La libera navigazione dei fiumi. Confronto dell'assetto europeo del 1789 e del 1811 con quello del 1814 e 1815.

L'Inghilterra in guerra colla Francia dal 1793 al 1815. Giorgio III. Sua infermità. Provvedimenti costituzionali. Unione dell'Irlanda. Commercio mondiale. Industria. Debito pubblico.

L'Austria e la Prussia nel periodo napoleonico. La confederazione germanica (8 giugno 1815) coll'aggiunta dell'atto finale del 15 maggio 1820.

Il Belgio annesso alla Francia dal 1792 al 1814. Il regno d'Olanda unito alla Francia nel 1810. Il Belgio e l'Olanda riuniti. Il regno dei Paesi Bassi e il granducato del Lussemburgo. La casa d'Orange-Nassau.

Ginevra unita alla Francia dal 1792 al 1814. La repubblica elvetica. L'atto di mediazione. Il Vallese unito alla Francia nel 1810. La confederazione Svizzera del 1815 e i 22 cantoni. La neutralità.

Alessandro I di Russia. Preponderanza russa dopo il 1815. Acquisti territoriali in Europa tra il 1809 e il 1815. Ingrandimenti in Asia.

Costituzione polacca del 1791. Intervento russo e prussiano. Seconda spartizione. I polacchi insorgono con Kosciusko. *Finis Poloniae.* Terza spartizione. Il granducato di Varsavia nel 1806. I trattati del 1815. Cracovia.

Gustavo III di Svezia. Carlo XIII. Il maresciallo Bernadotte principe ereditario. Acquisto della Norvegia. Pace di Kiel.

Gli inglesi bombardano Copenaghen e incendiano il naviglio danese. Federico VI. Cessione della Norvegia alla Svezia. Compensi. L'isola d'Heligoland ceduta all'Inghilterra. Il ducato di Holstein e il Lauenburgo fanno parte della confederazione germanica.

Decadenza della Turchia. Cessione di territorio. I giannizzeri. Rivoluzioni di palazzo.

Carlo IV di Spagna e Ferdinando suo figlio. Giuseppe Bonaparte Re. Guerra d'indipendenza. Cadice. Costituzione del 1812. Ferdinando VII prigioniero a Valenza. Gli inglesi entrano nella Spagna. Ferdinando Re.

Regno di Gioacchino Murat in Napoli.

La Sicilia e i Borboni dal 1806 al 1815. Il Parlamento. La Regina Maria Carolina. La costituzione del 1812.

La Sardegna. Carlo Emanuele IV. Vittorio Emanuele I.

Caduta del Regno italico. Impresa di Murat. Restaurazione degli antichi principati. Gli spartimenti territoriali italiani nel 1815. I sette

Stati indipendenti. La Lombardia e La Venezia soggette all'Austria. La Valtellina rimane unita all'Italia. San Marino. Principato di Monaco. Malta. La Corsica. Il Canton Ticino.

Colonie. — Inghilterra. Canadà e nuova Scozia. Acquisto del Capo di Buona Speranza. Abolizione della tratta dei negri. Possedimenti asiatici. Estensione dell'Impero britannico nelle Indie. La Compagnia delle Indie. Gli Stati tributari.

L'Oceania. La nuova Olanda e la nuova Zelanda. Le isole di Van Diemen. Le isole Sandwich.

Le colonie spagnuole dell'America durante la guerra contro la Francia.

L'isola di S. Domingo. I negri. Guerra civile.

Il Brasile. La casa di Braganza.

Colonie olandesi. Giava. Borneo.

Periodo IV.

Dal Congresso di Vienna ad oggi.

L'Europa dopo il 1815. La restaurazione. La Santa Alleanza. La reazione trionfante in tutti gli Stati. Il principio di nazionalità. Le società segrete. I primi moti dei popoli. I congressi di Lubiana e di Verona (1821-1822).

Insurrezione greca. Presa di Missolungi. Intervento d'Inghilterra Francia e Russia. Navarrino. Pace di Adrianopoli.

La rivoluzione in Francia, Belgio e Polonia nel 1830. I moti italiani del 1831. La Giovine Italia. Moti mazziniani.

Gli scrittori e le riforme dei Principi. Re Carlo Alberto.

La rivoluzione del 1848 in Francia, Austria-Ungheria, Germania nell'Italia. Prima guerra d'indipendenza in Italia. I partiti ed i Principi. La guerra del 1849.

Il Piemonte dopo il 1849. Il conte di Cavour e il *gran ministero* La guerra d'Oriente e il congresso di Parigi. Seconda guerra d'indpendenza italiana. Preliminari di Villafranca. Trattato di Zurigo L'Italia centrale dopo Villafranca. Cessione di Nizza e Savoia. Le annessioni. La guerra nelle Marche e nell'Umbria. La rivoluzione dell'Italia meridionale. Garibaldi ed i Mille. Da Quarto a Marsala Da Marsala al Volturno. I plebisciti. Assedio di Gaeta e di Capua Proclamazione del regno d'Italia.

Re Vittorio Emanuele II. Morte di Cavour. I fatti di Sarnico e di Aspromonte. Convenzione di settembre (1864). Trasferimento della capitale da Torino a Firenze. Terza guerra d'indipendenza italiana. Alleanza con la Prussia. Custoza e Lissa. Acquisto della Venezia L'impresa di Mentana.

La Francia dopo il 1849. La seconda repubblica e il secondo impero. Napoleone III. La guerra austro-prussiana con la Danimarca La guerra austro-prussiana del 1866. Attriti della Francia con la Prussia. La questione del Lussemburgo. La Corona di Spagna. Guerra franco-prussiana. L'unità germanica e la costituzione dell'impero La terza repubblica francese.

L'Italia e la guerra franco-prussiana. La questione romana. Roma capitale d'Italia. Legge delle guarentigie pontificie. Morte di Vittorio Emanuele II e di Pio IX. Il regno di Umberto I. Leone XIII. L'Italia nella triplice alleanza.

La Gran Bretagna e il glorioso regno della regina Vittoria. La politica russa e gli Czar Nicolò I, Alessandro II e Alessandro III. Il regno di Francesco Giuseppe I imperatore d'Austria. Le guerre civili di Spagna. Il breve regno di Amedeo di Savoia e la restaurazione dei Borboni.

La guerra russo-turca. Il trattato di San Stefano e il congresso di Berlino (1878). I conflitti e le nazionalità ne' Balcani. La politica dell'equilibrio del Mediterraneo e dell'integrità dell'impero ottomano.

Principali vicende e presente situazione politica degli Stati europei, americani ed asiatici negli ultimi decenni del secolo fino ad oggi.

Colonie e politica coloniale. — La politica e l'espansione coloniale europea nel secolo XIX. L'Atto generale di Berlino del 26 febbraio 1885 e l'Atto generale di Bruxelles del 2 luglio 1890.

Politica ed azione coloniale nel Mediterraneo.

Politica ed azione dei diversi Stati europei in Africa, e reciproche delimitazioni territoriali. L'Italia nel mar Rosso. Colonia eritrea e Somalia italiana.

Politica ed azione dei diversi Stati nell'Estremo Oriente. Cina e Giappone.

Inghilterra e Russia nell'Asia centrale.

GEOGRAFIA

Distribuzioni delle terre e delle acque sulla superficie terrestre — Le grandi masse continentali — Le isole: loro divisione e distribuzione — Le terre polari.

L'Oceano — Sua divisione — Le principali comunicazioni tra le diverse parti della massa oceanica — Il Mediterraneo — Sua importanza storica e commerciale — Il canale di Suez.

Le razze umane e la loro classificazione con criteri antropologici o linguistici — Religioni — Distribuzione della popolazione — Diversi gradi di cultura dei popoli.

L'Europa — Sua posizione — Suoi limiti naturali — Contorni orizzontali — Tronco continentale ed articolazioni — Mari europei — Il grande bassopiano orientale ed i suoi sistemi idrografici — Le Alpi — Cenni generali sopra questo sistema — Sua importanza climatica, etnografica e storica — Le grandi valli del sistema — I principali valichi alpini — Le strade ferrate attraverso le Alpi.

Esame oro-idrografico della regione francese, della regione germanica e delle tre grandi penisole meridionali — I sistemi *staccati* della Scandinavia, degli Urali e delle Isole Britanniche.

Le condizioni climatiche dell'Europa — Sue produzioni naturali. Etnografia dell'Europa.

Prospetto degli Stati europei — Popolazioni assolute e relative — Popolazioni delle città e delle campagne — Distribuzione degli abitanti a seconda delle loro nazionalità — Confessioni religiose.

I principali centri industriali d'Europa — Commercio — Le marine mercantili a vela ed a vapore.

I mezzi di comunicazione in Europa — Fiumi navigabili e canali di navigazione — Sviluppo delle comunicazioni ferroviarie nei vari Stati — Grandi linee di navigazione marittima verso i paesi transatlantici, le coste occidentali ed orientali d'Africa, le coste meridionali ed orientali dell'Asia, e l'Australia — Le principali linee del Mediterraneo — Le grandi linee telegrafiche terrestri e sottomarine.

Cenni sulle forze militari (di terra e di mare) degli Stati europei.

Esame oro-idrografico delle altre parti del mondo — Loro condizioni climatiche — Produzioni naturali.

I principali Stati dell'Asia — L'India anteriore e l'Impero indobritannico — L'India posteriore, ed i possedimenti inglesi e francesi in questa parte dell'Asia meridionale — La Cina, la Corea ed il Giappone: loro relazioni cogli Stati europei — La Turchia asiatica — L'altipiano iranico — Possedimenti russi nell'Asia settentrionale e centrale — La Siberia occidentale ed orientale — Turchestan e Transcaspiana — Lo Indie orientali — L'Armenia.

Gli Stati africani della Barberia: Tripolitania, Tunisia, Algeria Marocco — L'Egitto ed il Sudan — La Colonia Eritrea, l'Etiopia la Somalia — Lo Stato del Congo — Possedimenti e protettorat britannici, francesi, tedeschi, portoghesi e spagnuoli nell'Africa equatoriale ed australe — Lo Stato libero dell'Orange — Il Transvaal — I Boeri.

Australia e Polinesia — Sviluppo, ognora crescente, delle colonie australiane orientali e sud-est; loro superiorità rispetto alle altre parti del continente australiano — L'industria mineraria e l'agricoltura in Australia — Possedimenti francesi, inglesi, tedeschi, spagnuoli ed olandesi nelle altre parti dell'Australia e della Polinesia.

Le terre americane — Cenni generali sulle grandi scoperte geografiche in questo continente e nelle isole adiacenti — Preponderanza dell'elemento germanico nell'America settentrionale: dell'ele-

mento latino nell'America centrale e nella meridionale — Principali Stati americani — Il dominio del Canadà — Gli Stati Uniti dell'America del nord — Loro grande importanza economica, industriale e commerciale — Grandi linee di comunicazione — Le strade ferrate del Pacifico.

Brevi cenni sulle terre polari e sui principali viaggi nei mari artici ed antartici — I passaggi del nord-est e del nord-ovest — L'industria della grande pesca nei mari polari.

Cenni sulle principali imprese ed esplorazioni geografiche de nostro secolo — Gli esploratori italiani.

ECONOMIA POLITICA

—

Oggetto e importanza dell'economia politica — Sue relazioni con le altre scienze sociali — Cenni storici della scienza economica e suo stato attuale.

Produzione della ricchezza — Suoi elementi: natura o forze naturali, lavoro, capitale (varie specie di capitale) — Libertà del lavoro — Associazione e divisione del lavoro — Macchine: evoluzione del loro impiego e conseguenze economiche e sociali di questa evoluzione — Le imprese (grandi e piccole, industriali e collettive) — Progresso della produzione, suo andamento e suoi limiti.

Distribuzione della ricchezza — Necessità, funzioni e limiti della proprietà privata — Grande e piccola proprietà — Rendita fondiaria: teoria di Ricardo e critiche alla scuola di Ricardo — Interesse del capitale: variazioni della ragione dell'interesse — Profitto dell'imprenditore: cause ed elementi di questo profitto — Teoria del salario: evoluzione dei salari — Organizzazione dei lavoratori: Società di resistenza; coalizioni e scioperi; potenza rispettiva degli operai e dei capitalisti; uffici di arbitrato e di conciliazione — Partecipazione degli operai al profitto dell'impresa — Varie specie di cooperazione — Istituti di previdenza (Casse di risparmio, Società di mutuo soccorso per malattie, invalidità, ecc.; Casse-pensioni e simili) — Pauperismo e beneficenza.

Circolazione della ricchezza — Valore: sue cause e sue leggi — Mezzi di scambio.

Moneta e suo valore. Sistemi monetari. Vicende della produzione e dell'uso monetario dell'oro e dell'argento nel secolo decimonono — Caratteri delle attuali legislazioni monetarie nei principali Stati d'Europa, negli Stati Uniti d'America e nei grandi imperi asiatici.

Credito e sue forme — Banche e loro ufficio in generale. Varie specie di banche. Istituti di emissione e istituti di credito fondiario Biglietto di banca. Cartelle fondiarie — Linee generali dell'ordinamento degli istituti di emissione in Italia — Stanze di compensazione.

Teoria dello scambio — Commercio nazionale e commercio internazionale — Pagamenti internazionali — Mercati di consumo e di approvvigionamento — Fiere e mercati — Docks e magazzini generali — Magazzini doganali di deposito e magazzini privati — Porti e punti franchi — Camere di commercio — Comizi agrari — Agenzie commerciali e addetti commerciali all'estero — Enotecnici all'estero — Musei commerciali — Ordinamento dei musei commerciali di Milano e di Torino.

Sistemi vari di politica commerciale — Dazi doganali e diritti accessori — Dazi specifici e dazi al *valorem* — Dazi generali e dazi convenzionali — Trattati di commercio — Caratteri dei trattati di commercio vigenti dell'Italia con gli altri Stati — Classificazione e regime doganale delle merci secondo la tariffa doganale italiana.

Mezzi di trasporto — Cenni generali — Trasporto delle merci — Varie specie di trasporti — Mezzi di trasporto e di comunicazione — Le strade ferrate in Italia — Cenni sulle tariffe ferroviarie e loro specie — Principali linee ferroviarie internazionali — Trasporti marittimi — Principali linee di navigazione da e per i porti italiani — Poste e telegrafi — Unione postale e Stati che la compongono.

Consumo della ricchezza. — Caratteri e forme varie del consumo — Relazioni fra consumo, produzione e distribuzione — Sospensione dell'equilibrio fra la produzione e il consumo — Perturbazioni economiche (crisi) — Istituti di assicurazione.

Nozioni sui principali prodotti d'esportazione così dell'industria come dell'agricoltura in Italia:

Cenni sulle principali industrie italiane — Alterazioni e adulterazioni delle merci — Frodi commerciali — Cenni sulla legislazione in vigore in Italia.

Industrie mineralurgiche, metallurgiche e meccaniche in Italia.

Combustibili fossili.

Industria della concia delle pelli.

Carta ed arti grafiche.

Industrie tessili in Italia — Cotone, lino, canapa, lana e seta — Filati e tessuti — Condizioni e sviluppo di quest'industria.

Legnami da costruzione — Qualità e provenienze principali.

Prodotti vegetali d'esportazione italiana — Prodotti alimentari — Cenni sulle industrie relative in Italia.

Enologia — Vari tipi di vini italiani.

Oleificio — Olii italiani.

Zuccherificio — Stato di quest'industria in Italia.

Animali e prodotti animali di produzione italiana — Correnti di esportazione e paesi di destinazione.

Popolazione, emigrazione e colonie — Legge della popolazione — Funzione economica dell'emigrazione — Caratteri salienti della colonizzazione moderna.

Azione economica dello Stato — Opinioni estreme; liberisti e collettivisti. Socialisti autoritari ed anarchici — Necessità, caratteri e limiti dell'ingerenza economica dello Stato — Cenni sulla legislazione del lavoro (protezione delle donne e dei fanciulli, infortuni sul lavoro, assicurazioni operaie di varie specie) — Intervento dei pubblici poteri nelle questioni dei salari.

Finanze dello Stato — Entrate originarie e derivate — L'imposta unica e l'imposta molteplice — Imposta proporzionale e imposta progressiva — Classificazioni varie delle imposte — Distinzione delle imposte: imposte dirette, indirette, e tasse; suddistinzione delle imposte indirette — Principali imposte e tasse nel regime finanziario italiano — Debito pubblico: consolidato (perpetuo e redimibile) e fluttuante. Biglietti di Stato: analogia e differenza fra i biglietti di banca e quelli di Stato.

STATISTICA

—

Concetti e definizioni della statistica secondo Achenwall, Schlözer, Quetelet, Rümelin e Messedaglia. Rapporti della statistica colla geografia, colla storia e coll'economia politica.

Diverse specie di valori medi e loro applicazioni. Della legge delle cause accidentali e delle sue applicazioni all'antropometria. Delle figurazioni grafiche più usate.

Della statistica demografica: censimento e movimento della popolazione.

Della statistica morale, con speciale riguardo all'istruzione ed alla criminalità; confronti internazionali.

Mortalità; vita media; vita probabile; delle tavole di sopravvivenza in relazione alle assicurazioni sulla vita dell'uomo.

Notizie sommarie comparative sulle vie di comunicazione ferroviarie e marittime nelle varie parti del mondo.

Statistica del commercio coll'estero, generale e speciale. Importazioni ed esportazioni. Come lo sbilancio commerciale sia in parte solo apparente, e come l'equilibrio sia realmente ottenuto col movimento di altri valori che sfuggono alla statistica doganale.

Dati sommari di statistica monetaria; della circolazione metallica e fiduciaria nei principali Stati; produzione attuale dei metalli preziosi, paragonata a quella avvenuta tra la scoperta d'America e quella delle miniere di California.

Notizie sommarie comparative sulle istituzioni di beneficenza e di previdenza; sulle associazioni di mutuo soccorso; assicurazioni

obbligatorie per le malattie, per gli infortuni sul lavoro e per la vecchiaia o invalidità.

Cenni di statistica economica - Statistica dei salari, sue difficoltà, determinazione del salario reale - Calcoli dell'ammontare della ricchezza privata in un paese, diversi metodi per determinarla.

Statistica finanziaria: principali entrate dello Stato e delle amministrazioni locali in Italia e in alcuni altri grandi Stati di Europa.

Linee generali di una statistica dell'emigrazione, limiti e difficoltà di queste ricerche - Correnti e movimento dell'emigrazione europea e specialmente dell'emigrazione italiana.

STENOGRAFIA.

I concorrenti dovranno dichiarare con quale tra i metodi regolarmente approvati e riconosciuti dalla competente autorità intendono essere esaminati; e dovranno dimostrare abilità e perizia con una prova pratica.

PARTE NON UFFICIALE

PARLAMENTO NAZIONALE

CAMERA DEI DEPUTATI

RESOCONTO SOMMARIO - Giovedì, 18 dicembre 1919.

(Continuazione)

***Presidenza del vice presidente* DE NAVA.**

Verificazione di poteri.

PRESIDENTE, comunica che la Giunta delle elezioni ha verificato non essere contestabili le elezioni degli onorevoli:

Cavalli, Giavazzi, Preda, Bocconi, Filippini, Radi Santini Antonio Bertini, Miliani, De Andreis, Maffi, Beltrami, Roidani, Quaglino, Falcioni, Bertone, Giolitti, Soleri, Cavallera Zaccone, Bertolino, Bubbio, Paolino, Lombardo Paolo, Roberto, Pesano, Bianchi Carlo, Modigliani, Corsi, Dello Sbarba, Capocchi, Lazzari, Grandi Achille; Mauri Angelo per il collegio di Milano; Gasparotto per il collegio di Milano; La Pegna, Sarrocchi, Merloni, Bisogni, Negretti, Cirillni, Cosattini, Fantoni, Tono; Gasparotto per il collegio di Udine-Belluno, e Girardini

Dichiara convalidate queste elezioni

GASPAROTTO, dichiara che, aderendo ai voti espressi dalle organizzazioni che lo vollero candidato, opta per il collegio di Udine-Belluno.

Risultato di votazione.

Votazione segreta.

PRESIDENTE, comunica il risultato delle seguenti votazioni:

Per nomina di due commissari nel Consiglio superiore di assistenza e beneficenza pubblica;

Ebbero voti gli onorevoli: Farandia, 175 (eletto); Bazzoli, 147 Frola, 94 (ballottaggio).

Ebbe poi voti l'on. Maiolo, 91.

Voti dispersi 21; schede bianche, 40.

Per la nomina di tre commissari di vigilanza sul Fondo della emigrazione:

Ebbero voti gli onorevoli: De Ruggieri, 171; Grandi Achille, 126 - Piemonte 101 (eletti).

Ebbero poi voti gli onorevoli: Vacirca, 95: Giuffrida, 21; Gentile, 20; Spetrino, 13.

Voti dispersi, 17: schede bianche, 29.

Per la nomina di due commissari del Consiglio superiore della pubblica istruzione:

Ebbero voti gli onorevoli: Pietravalle, 171; Meda, 139; Tonello, 104 - Zanzi, 100 (Ballottaggio).

Ebbe poi voti l'on. Siciliani, 57.

Voti dispersi, 12; schede bianche, 16.

Indice la votazione segreta di ballottaggio per la nomina di un commissario di vigilanza sul Fondo del culto e la votazione segreta per la nomina di due commissari per l'Amministrazione del Fondo di religione e beneficenza nella città di Roma, di tre commissari del Consiglio superiore del lavoro e di due commissari del Comitato nazionale per la protezione ed assistenza degli orfani di guerra.

LONGINOTTI, segretario, fa la chiama.

Prendono parte alla votazione:

Abbo — Agnesi — Agostini — Agostinone — Albanese — Albertelli — Alessio Giulio — Alice — Amato — Amendola — Amici — Anile — Argentieri — Arnoni - Arrigoni.

Baccelli — Bacci Giovanni — Bacialupi — Baglioni Gino — Baldini — Banderali — Baracco - Barberis — Basso — Baviera — Bazoli — Beghi — Bellagarda — Belloni — Belotti Pietro — Belotti Bortolo — Beltrami - Bentini Berardelli — Berenini — Bertini Giovanni — Bertone — Besana — Betti — Bianchi Carlo — Bianchi Giuseppe — Bianchi Vincenzo - Bignami - Binotti — Boccieri — Bocconi — Boggiano — Bombacci — Bonardi — Bonomi Ivanoe — Bosco — Bosi — Brancoli — Brunelli — Brusasca — Bubbio — Buccco — Buffoni — Buggino — Buonocore.

Cagnoni - Camera Giovanni Camera Salvatore — Camerini - Cameroni — Camaniti — Campanini - Campi — Cancellieri — Capocali - Cappelleri Cappellotto — Carazzolo — Carboni Boi — Carnazza — Carusi — Casaretto — Casertano — Caso — Cattini — Cavallera — Cavalli Cavazzoni — Celesia — Celli — Ceraborn - Cornenati — Ce pelli Chimienti — Ciappi — Ciccotti-Scozzese — Cicogna - Ciuglani - Ciocchi - Corco-Ortu — Cocuzza Colella — Colonna Di Cesarò — Congiu — Corazzin — Coris — Cosattini — Costa — Croce Cuomo — Cutrufelli.

D'Agata — D'Aragona — D'Ayala - De Felice Giuffrida — De Giovanni Alessandro — Degni — Del Bello — Dell'Abate — Della Seta - De Martino — De Michele Giuseppe — De Michelis Paolo — De Nicola — De Ruggieri - Di Giovanni Edoardo — Di Marzo — Donati Pio — Dugoni.

Evoli.

Falbo — Falcioni — Fantoni — Farina Mattia — Farini Pietro — Federzoni Fora - Ferraris Eusebio — Filippini — Fino - Finocchiaro Aprile Andrea — Finocchiaro Aprile Emanuele — Fontana — Franceschi — Fronda — Frola Ottavio.

Galeno — Gallavresi — Gallenga — Garibotti — Gasparotto — Gay — Ghezzi — Ghislandi — Giarachà — Giavazzi — Gioia — Giolitti — Girardi - Giuffrida Vincenzo — Grassi — Graziadei — Guarienti — Guarino - Guglielmi.

Improta.

Janfolla — Jannelli — Janni.

La Loggia — Lanza di Trabia — Lanzara — La Pegna — Lollini — Lombardi Giovanni — Lombardi Nicola — Lo Monte Longinotti — Lopardi - Lo Piano - Ludovici - Luzzatto Arturo.

Macaggi — Maestri — Maffi — Majolo — Maitilasso — Malatesta — Mancini — Marabini — Maraugoni — Marcora — Marescalchi — Marino — Marracino — Martini — Martire — Mascagni Masciantonio — Mastino — Matteotti — Mauri Angelo — Mazzolani — Meda — Merizzi Merlin — Merloni Micheli — Miliani Fulvio — Misiano — Modigliani Giuseppe — Momigliano Riccardo — Monici — Montemartini — Montini — Morgari — Morini — Mucci Leone — Muratori — Murgia — Musatti.

Nava — Negretti — Niccolai — Nitti — Nunziante.

Pacchi — Padulli — Pancamo — Paolino — Paparo — Paratore — Pavan — Pesano — Pellegrino — Pennisi — Perrone — Pestalozza — Philipson — Piccoli — Piemonte — Pietravalle — Pietriboni — Pignatari — Pistoja — Piva — Porzio — Preda.

Quaglino Quarantini.

Rabezzana — Radi Raimondo — Raineri — Ramella — Reale — Reina — Riccio — Rocco - Rodinò — Rossi Cesare — Rossi Francesco — Rossini — Rubilli — Runi — Russo.

Salvatori Luigi — Salvemini — Sandrini — Sanjust — Santin Giusto — Santini Antonio — Sarrocchi — Scagliotti — Schiavon

— Scotti — **Serrati** — **Siciliani** — **Sifola** — **Sighieri** — **Sipari** — **Sitta** — Soleri — Spagnoli — Spetrino — **Squitti** — **Susi**.

Tamborino — Targetti — **Tassinari** — Tedesco Ettore — **Tescione** — Tonello — Tono — Tosti — **Trentin** — **Treves** — **Trevisani** — Troilo — Tupini — Turati.

Vacirca — **Vallone** — **Vassallo Ernesto** — **Vecchio Verderame** — **Vella** — Volpi.

Zaccone — Zanardi — *Zanzi* — **Zegretti** — **Zerboglio** — **Zileri Dal Verme** — **Zito** — **Zucchini**.

È in congedo:

Abisso.

È ammalato:

Rindone.

***Presidenza del presidente* ORLANDO.**

Seguito della discussione sulla proroga dell'esercizio provvisorio dei bilanci.

PENNISI, premette che le condizioni dell'economia nazionale sono assai critiche e che però non è possibile rimediarvi se non con una intensificazione della produzione in tutti i campi.

Rileva però che non è possibile la intensificazione della produzione se prima, nel paese, non viene creata una tranquillità di spirito che oggi manca in maniera assoluta.

Per rasserenare gli animi è pertanto indispensabile che le gravi questioni internazionali che riguardano l'Italia siano risolute con soddisfazione del paese.

Confida che il Governo a questo proposito potrà fare dichiarazioni rasserenatrici.

Ritiene poi che convenga dare alla scuola una maggiore libertà di azione e che sia indispensabile sviluppare con adeguati mezzi l'insegnamento tecnico e professionale.

Afferma come sia urgente modificare il sistema tributario in modo che la pressione delle imposte sia distribuita in maniera equitativa sulle varie classi sociali.

Nè minori attenzioni dovrebbe rivolgere il Governo alla tutela della proprietà fondiaria. Per questo rispetto la questione del latifondo, specie nel Mezzogiorno, e soprattutto una questione di lavori pubblici che è obbligo del Governo avviare ad una soluzione organica e definitiva.

Per lavorare e produrre, per uscire dalla crisi che travaglia il paese, nello stesso interesso degli umili, è necessario che tutte le classi sociali dimostrino fra di loro quella solidarietà di intenti e di azione che nei momenti più perigliosi, durante la guerra, procurò la salvezza della nazione.

Il Governo ha il dovere di far ogni opera perchè questa solidarietà sia presto raggiunta diffondendo un senso di libertà, di ordine e di disciplina.

Confida che l'azione del Governo sarà pari ai bisogni dell'ora e saprà favorire quella ricostituzione economica e sociale del nostro paese che è nei desideri di tutti. (Approvazioni — Congratulazioni).

MURIALDI, sottosegretario di Stato per gli approvvigionamenti e consumi alimentari, esporrà con la massima sincerità la situazione dell'approvvigionamento alimentare e prenderà occasione per rispondere alle varie interrogazioni che gli sono state rivolte.

La situazione è gravissima, perchè la produzione nazionale è inferiore al consumo, le importazioni sono ascese a prezzi elevatissimi, che inaspriscono maggiormente le condizioni dei consumatori, e perchè difficili sono le condizioni dei trasporti ferroviari.

Il grano deficiente deve essere acquistato nell'America del Sud e del Nord. A questa necessità fa riscontro l'aumento delle esigenze del consumo.

Quando si consideri la grave perdita che per lo Stato rappresenta la differenza fra il prezzo d'acquisto e quello di vendita, si ha pel solo grano un disavanzo di oltre due miliardi.

Personalmente è convinto della necessità che il prezzo del pane sia aumentato e messo in relazione col prezzo del grano.

Converrà in pari tempo studiare se non convenga regolare con opportune discipline il mercato e non sia opportuno la costituzione di un organismo che provveda al ricevimento del grano per conto dello Stato, che oggi acquista per mezzo del Comitato internazionale di Londra, e, quando questo fosse abolito avrà necessità di un altro organo appositamente costituito.

Nota che questo Comitato centrale di Londra, ha sempre ottenuto prezzi più vantaggiosi in confronto di quelli offerti per gli acquisti diretti.

Quanto all'approvvigionamento dell'Oriente, esso è impossibile sopratutto perchè mancano assolutamente i trasporti ferroviari.

Anche per granturco il nostro raccolto è stato scarso; fortunatamente fu in pari tempo ridotto il prezzo d'acquisto all'estero; il che non esclude che per questo titolo lo stato debba andare incontro ad una perdita di 100 milioni.

Per il riso ricorda l'opera prestata dall'oratore per comporre uno sciopero tra produttori e lavoratori. Il fatto è che mancano al bisogno annuale 500 mila quintali.

In questo campo non è possibile l'acquisto all'estero. Lo Stato, come differenza fra prezzo d'acquisto e prezzo di vendita, trattiene 16 lire al quintale.

Per le esposte ragioni, non è possibile rinunciare al monopolio di Stato. (Commenti all'estrema sinistra).

La produzione dello zucchero non è stata inferiore all'anteguerra; però il consumo ne è aumentato, e pertanto bisognerà importarne dall'estero una quantità di circa 800 mila quintali.

Avverte che gli industriali acquirenti di zucchero non hanno avuto trattamento speciale di favore, e che anzi a loro carico sarà posta la spesa che incontrerà lo Stato.

Venendo a trattare dei generi non soggetti al monopolio dello Stato, ma per le quali lo Stato fa opera integratrice, rileva innanzi tutto che non sarà possibile abbandonare l'approvvigionamento della carne congelata, contro la quale sono ingiustificate le prevenzioni dei consumatori. (Commenti).

Per le carni suine lo Stato ha fatto acquisti all'estero ed ha cercato di regolarne le esportazioni tra Provincia e Provincia.

Le proteste degli industriali a questo riguardo sono, secondo l'oratore, ingiustificate.

Circa la grave questione dell'olio annuncia che la produzione è stata inferiore a quella degli anni scorsi e che il nuovo raccolto è appena sufficiente alle stesse Provincie produttrici e non è possibile da queste trasportarlo in altre Provincie (Commenti all'estrema sinistra).

Dato lo squilibrio tra la produzione e il consumo, ritiene che non permetta di mantenere più gli attuali prezzi di calmiere.

Per impedire gli imboscamenti sono state date disposizioni ai prefetti perchè provvedano alle requisizioni a favore del consumo locale al prezzo oggi di sei lire, ma che potrà in seguito essere modificato.

Per provvedere alle esigenze del consumo occorre importare dall'estero 800 mila quintali di olio di semi che lo Stato vende a lire sei, incontrando una spesa da 150 a 200 milioni (Interruzioni alla estrema sinistra).

Sulla questione dei latticini osserva che la produzione è inferiore della metà di quella che si aveva prima della guerra. Sono stati ricostituiti i Consorzi per poter esercitare il controllo e la vigilanza dello Stato sulla produzione dei latticini.

I prezzi stabiliti per il latte destinato ad usi industriali è sufficientemente rimunerativo, e pertanto le proteste dei produttori sono assolutamente infondate, ed è vano che essi insistano per ottenere la libertà di commercio, che attualmente non può essere concessa nell'interesse dei consumatori. (Interruzioni al centro e all'estrema sinistra).

Per il pesce secco osserva che la costituzione del Consorzio ha infrenato i prezzi, e ha fornito al mercato 30 mila quintali di più di quanto se ne consumava prima della guerra.

Il Governo ha inoltre accaparrato notevoli quantità di tessuo all'interno e all'estero.

Tali sono i provvedimenti del Governo, ma al posto dell'oratore nessuno può far miracoli, tanto la situazione permane grave.

Circa l'organizzazione dei servizi, non conviene dimenticare che lo Stato è incapace a ricevere e immagazzinare grandi quantità di merci e poterle preservare da ogni deterioramento.

Lo Stato dovrebbe pertanto fare opera direttrice e integratrice delle iniziative private, siano esse di carattere capitalistico o di carattere operaio cooperativo. A questo concetto si è ispirato l'oratore nel promuovere la costituzione dei grandi Consorzi che attualmente funzionano.

Per la distribuzione è stato istituito il commissario ripartitore per ogni Provincia, nè altri ha indicato un miglior sistema (Interruzioni al centro e all'estrema sinistra).

Se verranno proposte migliori in merito, l'oratore non avrà difficoltà di discuterle, e, se sarà possibile, di attuarle. Ma tutti devono convincersi che, in questa spinosa materia, se è facile criticare, è altrettanto difficile operare (Commenti — Rumori).

Dichiara che, dati i mezzi di cui disponeva, nessuno avrebbe potuto far meglio e più di quanto ha fatto (Rumori all'estrema sinistra).

L'organizzazione degli approvvigionamenti della intera nazione è quanto mai complessa e non è da piccoli incidenti ed inconvenienti che si può giudicare l'opera del Governo.

Il fatto è che il Governo ha saputo sempre assicurare alla popolazione il pane. (Interruzioni vivissime all'estrema sinistra).

È questo un merito, date le presenti difficoltà, che non può essere misconosciuto al Governo.

Di fronte alle due tendenze che vogliono o la assoluta libertà di commercio o il monopolio assoluto dello Stato, osserva che la libertà di commercio non è ora assolutamente ammissibile, perchè favorirebbe le più inique speculazioni private a danno dell'interesse pubblico. (Benissimo!).

Infatti anche le merci che godono il regime della libertà di commercio sono salite a prezzi proibitivi e le stesse merci avariate salgono a prezzi superiori a quelli delle stesse merci commestibili.

Circa il sistema del monopolio statale e della distribuzione per mezzo di Consorzi e di cooperative, invocato da varie parti, ricorda l'opera da lui spiegata a favore delle cooperative, ma osserva che la pratica ha dimostrato che non è possibile la distribuzione degli approvvigionamenti soltanto attraverso questi Enti.

Non è quindi possibile provvedere alle esigenze alimentari del paese con un sistema unico; ma occorre regolarsi caso per caso, secondo le necessità dei vari luoghi e fare appello alla collaborazione di tutti, consumatori e produttori.

Si potevano seguire altri sistemi; ma l'oratore assicura di averli tutti attentamente studiati, e di essersi dovuto convincere che l'approvvigionamento del paese non può attuarsi nè secondo criteri di classe nè secondo criteri geografici.

Richiama l'attenzione della Camera sul grave fatto che il nostro paese va ogni giorno perdendo sempre più la sua capacità di acquisto, mentre persiste il bisogno sempre più urgente di acquistare all'estero. (Commenti).

Se non si riesce a riorganizzare e ad intensificare la produzione, il paese corre a un gravissimo pericolo per la sua esistenza. (Interruzioni all'estrema sinistra).

Coloro stessi che reclamano rinnovazioni sociali debbono preoccuparsi di questa situazione perchè la fame non ragiona e il popolo, prima di rovesciare la borghesia, rovescierà coloro stessi che impediscono la intensificazione della produzione. (Interruzioni vivissime all'Estrema Sinistra).

A tutte le classi sociali si impone un identico dovere: quello di produrre, perchè un paese approvvigionato sarà sempre più pronto a superare la crisi che non un paese che deve lottare con la fame (Vivissime interruzioni all'estrema sinistra).

Conclude, affermando che non si potrà escire dalla situazione attuale senza una tregua fra le classi e fra i partiti (Applausi a sinistra — Commenti animati — Vivissimi rumori all'estrema sinistra — Scambio di vivaci apostrofi).

BERETTA, richiama l'attenzione della Camera sulla speculazione delle merci e dei prodotti, al doppio scopo tecnico e politico di determinare quale sia il sistema migliore da seguire nell'interesse delle classi produttrici e consumatrici, e quali sieno le responsabilità delle diverse classi sociali (Interruzioni all'estrema sinistra).

Si parla di economia libera e di economia associata; ma tutto il paese deve essere solidale contro coloro che rappresentano il sabotaggio della produzione e dell'industria.

Elogia l'on. Nitti per la creazione dell'Istituto regolatore dei cambi e della Giunta interministeriale delle esportazioni.

Con queste istituzioni si esprimeva un indirizzo di economia e di finanza che riscuote ancora il plauso della parte politica, cui l'oratore appartiene, mentre è stato oggetto delle manovre sabotatrici degli speculatori sull'economia nazionale.

A questo proposito lamenta la precipitosa abrogazione di un decreto emanato nel 1918 dall'on. Nitti; col quale le rappresentanze delle classi operaie venivano chiamate a collaborare alla determinazione dei prezzi di costo dei generi di prima necessità ed in particolare delle calzature.

Contro gli eccessi della speculazione afferma il principio che la libertà del commercio deve essere limitata dall'intervento dello Stato ogni qualvolta il capitale fa opera antisociale.

Raccomanda che la politica economica del Governo sia diretta a fare sì che il tasso del capitale che non lavora, sia molto basso, anche attraverso i titoli di Stato.

Nulla si toglie alle classi ricche quando si diluisce in trent'anni la tassa sul capitale e contemporaneamente si offre ad esse un lauto rinvestimento col nuovo prestito ad alto tasso di interesse.

Non è questa la via per la ricostituzione economica del paese, mentre occorre una politica veramente coraggiosa a favore delle classi povere contro le classi abbienti, le quali debbono persuadersi che il capitale improduttivo non può più essere rimunerato ad alto saggio.

E se le classi ricche non contribuiranno volontariamente e largamente ai bisogni della nazione, il Governo dovrebbe fin d'ora dichiarare che ricorrerà al prestito forzoso a basso saggio.

Solo in tal modo si farà opera di pacificazione sociale, e si favorirà la collaborazione di classe, la quale è possibile, ma fra coloro che producono.

Vuole anch'egli riconosciuta e tutelata la proprietà privata, ma soltanto in quanto sia strumento diretto di produzione e in quanto può costituire, entro determinati limiti, la base economica e morale della famiglia.

Spiega che l'economia associata che egli propugna è quella per la quale si tende sempre più, attraverso organizzazioni, ad eliminare la privata speculazione ed il privato interesse dalla produzione e dalla distribuzione delle merci, a cominciare da quelle di prima necessità.

Verso questa forma di economia si avvia ineluttabilmente la società, ma le resistenze sono gravi anche quando il Governo riconosce giunta l'ora di sacrificare gli interessi di una categoria di capitalisti a beneficio della collettività.

Ammonisce pertanto il Governo a guardarsi dalle insidie che esso trova nei suoi propri organi.

E deplora, a questo proposito, che nella Giunta interministeriale dell'abbigliamento siano rappresentati sì i consumatori, ma non le classi operaie, cosicchè l'elemento tecnico è costituito solo dagli industriali.

Censura come antieconomico il decreto Bonomi sulle derivazioni di acque per l'industria idroelettrica; e afferma la necessità di addivenire alla socializzazione di questa industria.

Conclude affermando che solo l'attuazione sincera di un programma di rinnovamento e di lotta contro la privata speculazione potrà

condurre alla auspicata pacificazione sociale. (Applausi — Congratulazioni — Rumori all'estrema sinistra).

Presentazione di disegni di legge.

SCHANZER, ministro del tesoro, presenta i seguenti disegni di legge:

Stati di previsione dell'entrata e della spesa per la gestione dei Regi stabilimenti termali di Salsomaggiore nell'esercizio 1919.

Stati di previsione dell'entrata e della spesa per la gestione dei RR. stabilimenti termali di Salsomaggiore nell'esercizio 1920

Conto consuntivo per la gestione dei RR. stabilimenti termali di Salsomaggiore nell'esercizio dal 1° luglio 1916 al 31 dicembre 1917.

Conto consuntivo per la gestione dei RR. stabilimenti termali di Salsomaggiore nell'esercizio dal 1° gennaio al 31 dicembre 1918.

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 9 dicembre 1917, n. 1967, riguardante il conto consuntivo dei RR. stabilimenti termali di Salsomaggiore.

Conversione in legge di quattro decreti Luogotenenziali e Reali riguardanti l'Amministrazione del lotto, e cioè: decreto luogotenenziale 27 agosto 1916, n. 1083, che modifica la legge 22 luglio 1906, n. 623, sul conferimento dei banchi di lotto; decreto luogotenenziale 7 marzo 1918, n. 317, riguardante la trasformazione della tombola nazionale, concessa con legge 7 settembre 1910, n. 645, al Sottocomitato regionale di Roma della Croce Rossa italiana, in lotteria a favore della Croce Rossa italiana; decreto Luogotenenziale 12 dicembre 1917, n. 1998, col quale viene autorizzata la concessione di una lotteria nazionale fra le Società e scuole di pubblica assistenza e di soccorso.

Conversione in legge di cinque decreti Luogotenenziali riguardanti i provvedimenti in materia di monopoli industriali, e cioè decreto Luogotenenziale 1° ottobre 1917, n. 1660, riguardante provvedimenti di favore per la coltivazione indigena del tabacco; decreto Luogotenenziale 12 settembre 1918, n. 2105 riguardante la vendita all'estero di tabacchi nazionali lavorati; decreto Luogotenenziale 17 novembre 1918, n. 1839, concernente l'istituzione del demanio per il monopolio dei tabacchi; decreto Luogotenenziale 2 gennaio 1919, n. 127, concernente il prezzo di cessione dei sali ai rivenditori e l'indennità per il trasposto dei sali stessi.

Conversione in legge di quattro decreti Luogotenenziali e Reali riguardanti provvedimenti in materia di monopoli commerciali, e cioè: decreto Luogotenenziale 11 novembre 1918, n. 1721, che istituisce nuovi monopoli di Stato e fissa le norme fondamentali per la loro gestione presso il Ministero delle finanze; decreto Luogotenenziale 23 febbraio 1919, n. 241; decreto Luogotenenziale 13 maggio 1919, n. 878, che modifica la composizione del Consiglio di amministrazione dei monopoli commerciali; decreto Luogotenenziale 17 agosto 1919, n. 1553, che istituisce un diritto di monopolio sulle lampadine elettriche;

Conversione in legge di tre decreti Luogotenenziali e Reali riguardanti provvedimenti per il corpo della R. guardia di finanza, e cioè: decreto Luogotenenziale 24 aprile 1919, n. 605, recante provvedimenti per il corpo della R. guardia di finanza; R. decreto 4 settembre 1919, n. 1600, che istituisce un Ispettorato generale della R. guardia di finanza, determinandone le attribuzioni; R. decreto 9 novembre 1919, n. 2073, recante provvedimenti per il corpo della R. guardia di finanza

Conversione in legge di due decreti Luogotenenziali riguardanti provvedimenti tributari a favore di Comuni e Provincie, e cioè decreto Luogotenenziale 12 settembre 1918, n. 1393, col quale è resa obbligatoria per tutti i Comuni del Regno l'applicazione della tassa sui cani, di cui all'art. 193, n. 3 della legge comunale e provinciale, testo unico 4 febbraio 1915, n. 148; decreto Luogotenenziale 17 novembre 1918, n. 1821, col quale è concessa facoltà ai Comuni aventi una popolazione superiore ai centomila abitanti di applicare per cani di 2ª categoria una tassa maggiore di L. 20 fino al massimo di L. 40.

Conversione in legge dei decreti Luogotenenziali 13 febbraio 1919, n. 156, e 12 giugno 1919 n. 1463, recanti provvedimenti tributari a favore dei Comuni e delle Provincie.

Conversione in legge del decreto Luogotenenziale 23 marzo 1919, n. 504, che reca un'aggiunta al primo comma dell'art. 309, della legge comunale e provinciale (testo unico 4 febbraio 1915, n. 148), sostituito con l'art. 2 del decreto Luogotenenziale 13 febbraio 1919, n. 154, relativamente a provvedimenti tributari a favore di Comuni e Provincie. *(Continua).*

CRONACA ITALIANA

Esposizione Internazionale d'arte a Venezia. — La presidenza dell'Esposizione avverte gli artisti, i quali intendono di concorrere alla XII Mostra indetta per la primavera 1 2), che il termine ultimo fissato dal regolamento per la notificazione delle opere scade col 1° gennaio prossimo.

Italiani all'estero. — A Londra i soci dell'Unione reduci militari italiani hanno deposto una grande corona sul cenotafio eretto nella Whitehall alla memoria dei gloriosi morti in guerra. Rendevano gli onori i vecchi garibaldini presenti a Londra.

TELEGRAMMI "STEFANI,,

LONDRA, 22 — *Camera dei Comuni* — Rispondendo ad una interrogazione, il cancelliere dello Scacchiere, Bonar Law dice:

La Commissione per le riparazioni non tarderà i suoi lavori per il fatto della mancata ratifica del trattato di pace da parte del Senato degli Stati Uniti. L'oratore aggiunge che egli ritiene che la Commissione sia pronta per cominciare i suoi lavori e che le formalità preliminari sono già state compiute. La Commissione stessa stabilirà l'ordine dei lavori.

LONDRA, 22 (ritardato). — Il *Times* dice: Un telegramma del generale Denikin annuncia che il Consiglio militare ha deciso che vengano aperti negoziati con gli Stati presso le frontiere russe, per addivenire ad un accordo con la Russia, allo scopo di coordinare tutte le forze anti-bolsceviche.

PARIGI, 22. (Ritardato). — Il Consiglio supremo ha approvato il progetto di risposta da dare alla Germania circa la sua domanda di revisione dei dazi doganali ed ha accordato tale facoltà nella misura in cui la Commissione per le riparazioni la troverà giusta e tenendo conto del deprezzamento del marco. Nello stesso tempo, verrà effettuata un'inchiesta circa la proibizione delle importazioni stabilite dalla Germania, soprattutto in danno della Francia.

Il Consiglio ha poscia deliberato di chiedere alla Romenia di enumerare il suo materiale rotabile.

PARIGI, 23. — Il segretario generale della Conferenza, Dutasta, ha consegnato stamane alle ore 10,15 al Ministero degli affari esteri al plenipotenziario tedesco Von Lersner la risposta degli alleati alla Nota tedesca del 15 corrente.

Von Lersner non ha espresso alcun giudizio sul documento, del quale ha preso subito cognizione. Ha soggiunto che a causa delle comunicazioni e dell'importanza del documento, partirà stasera per Berlino con tutti i periti per consultare il Governo, lasciando a Parigi un rappresentante.

Il plenipotenziario tedesco ha tenuto a dichiarare che la sua partenza non deve in alcun modo essere considerata come una rottura.

I periti navali tedeschi lasceranno Parigi in serata, avendo ultimato la loro missione.

Von Lersner ha dichiarato nel pomeriggio a Dutasta che egli e Simson ritorneranno a Parigi ad attendere le istruzioni del governo tedesco.

L'AJA, 23. — Il *Nederlandsch Telegraaf Agenschap* smentisce la notizia secondo la quale il Governo avrebbe notificato all'Intesa la sua opposizione all'estradizione dell'ex-Kaiser.

ATENE, 23. — Il presidente del Consiglio, Venizelos, è partito per Parigi.

Direttore: DARIO PERUZY. Tipografia delle Mantellate. TUMINO RAFFAELE, *gerente responsabile.*